SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 11 gennaio 2017 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Fermo

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero della giustizia

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2

Corte dei conti

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Mura e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Mura (Brescia);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 31 ottobre 2016, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mura (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Rosario Pasquariello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 2016

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Mura (Brescia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Umberto Corsini.

Il citato amministratore, in data 31 ottobre 2016, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Brescia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 22 novembre 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mura (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Rosario Pasquariello, in servizio presso la Prefettura di Brescia.

Roma, 15 dicembre 2016

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A00122

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Ghislarengo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Ghislarengo (Vercelli);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 2 novembre 2016, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ghislarengo (Vercelli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott.ssa Raffaella Attianese è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 2016

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ghislarengo (Vercelli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Daniele Zanazzo.

Il citato amministratore, in data 2 novembre 2016, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vercelli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ghislarengo (Vercelli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott.ssa Raffaella Attianese, in servizio presso la Prefettura di Vercelli.

Roma, 15 dicembre 2016

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A00123

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2016.

Delega al Ministro dell'interno, sen. dott. Domenico MINNITI, detto Marco, a presiedere la Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali", ed in particolare gli articoli 8, 9 e 10;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 11, 14 e 15;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'articolo 4;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2007, recante "Modalità di raccordo tra gli uffici della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e le prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180";

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", nonché i relativi decreti legislativi di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016 con il quale il sen. dott. Domenico Minniti, detto Marco, è stato nominato Ministro dell'interno;

Ritenuto opportuno delegare la presidenza della Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 281 del 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministro dell'interno, sen. dott. Domenico Minniti, detto Marco, è delegato a presiedere la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 22 dicembre 2016

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 67

17A00233

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 gennaio 2017.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente dalla Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione II del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, e in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 27 del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 gennaio 2017 ammonta a euro 14.142 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 13 gennaio 2017 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 364 giorni con scadenza 12 gennaio 2018, fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 gennaio 2017. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2018.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo articolo 16. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 12 gennaio 2017.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A00198

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 novembre 2016.

Autorizzazione all'aumento del numero massimo di allievi ammissibili per la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, in Pisa.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO STUDENTE, LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'all. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L12;

Visto il decreto ministeriale in data 3 aprile 1990 con il quale è stata disposta l'abilitazione della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Pisa (PI) via Santa Maria n. 155 a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Visto il decreto ministeriale in data 31 luglio 2003 con il quale è stato confermato il riconoscimento della predetta Scuola, che ha assunto la denominazione di Scuola superiore per mediatori linguistici; conseguentemente la scuola è stata abilitata ad istituire ed attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000;

Visto il D.D. 11 maggio 2012 con il quale la Scuola è stata autorizzata ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili per ciascun anno da 65 a 100 unità e, per l'intero corso, a 300 unità;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Vista l'istanza con la quale la Scuola in questione ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili per ciascun anno da 100 a 150 unità e, per l'intero corso, a 450 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella riunione del 4 ottobre 2016;

Decreta:

La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici con sede in Pisa (PI), via Santa Maria 155, è autorizzata ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili per ciascun anno da 100 a 150 unità e, per l'intero corso, a 450 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2016

Il direttore generale: MELINA

17A00081

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 dicembre 2016.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di Imidacloprid, sulla base del dossier CHA 5760 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/116/CE della Commissione del 15 dicembre 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva Imidacloprid;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva Imidacloprid decade il 31 luglio 2019, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario PICUS 350 FS ora COURAZE 70 WG, presentato dall'impresa Cheminova A/S, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposto nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto del 22 aprile 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva Imidacloprid;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo CHA 5760, svolta dal Centro internazionale per gli antiparassitari e la Prevenzione sanitaria, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 luglio 2019, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 44428 in data 21 novembre 2016 con la quale è stata richiesta all'Impresa Cheminova A/S titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro dodici mesi dalla data della medesima;

Viste le note con le quali l'impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario sotto indicato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 luglio 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Imidacloprid, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario PICUS 350 FS ora COURAZE 70 WG;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta».

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 luglio 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Imidacloprid, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

La succitata impresa Cheminova A/S è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi richiesti dall'istituto valutatore entro il termine di cui in premessa.

Sono autorizzate le modifiche di composizione, nonché le modifiche indicate per il prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Lo smaltimento delle scorte del prodotto fitosanitario già immesse sul mercato alla data del presente decreto, è consentito secondo le seguenti modalità:

6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 20 dicembre 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva **Imidacloprid** ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier CHA 5760 di All. III fino al **31 Luglio 2019** ai sensi del decreto ministeriale del 22 Aprile 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2008/116/CE della Commissione del 15 Dicembre 2008.

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th><th>Nuova classificazione stabilita dall’Impresa titolare</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td>13457</td><td>COURAZE 70 WG</td><td>31/01/2011</td><td>CHEMINOVA A/S</td><td>ATTENZIONE
H302-H332; P102-P264-P271-P301+P330+P331-P304+P340-P312-P501; EUH401</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- <u>Cambio nome da</u>: PICUS 350 FS
- <u>Modifica di composizione</u>
- <u>Modifica di formulazione</u>
- <u>Estensione alle colture</u>: Pomodoro, Melanzana, Peperone, Zucchino, Cetriolo, Cetriolino, Cocomero, Fagiolo, Fagiolino, Floreali e Colture Ornamentali (in pieno campo e in serra); Pomacee (melo, pero, cotogno), Drupacee (pesco, nettarine, susino, ciliegio, albicocco), Agrumi (arancio, clementino, mandarino, limone, pompelmo), Lattughe e altre insalate (crescione o beccalunga, dolcetta, lattuga, scarola/indivia, rucola, foglie o steli di brassica, cicorie/radicchi, dente di leone, valerianella), Patata, Carciofo, Erba medica, Tabacco, Cotone e Piante Ornamentali (in campo).
- <u>Estensione allo stabilimento di produzione:</u> SCHIRM GmbH - Mecklenburger Str. 229 - 23658 Luebeck (Germania)</td></tr>
</table>

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Insetticida-aficida sistemico

MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI

Meccanismo d'azione: IRAC 4A

COURAZE 70 WG Registrazione del Ministero della Salute n° 13457 del 31/01/2011

Composizione	
IMIDACLOPRID	**g. 70**
puro	**g. 100**
Coformulanti	
q.b. a	

Partita n.

CHEMINOVA A/S

Thyborønvej 76-78 - DK 7673 Harbøre

(Danimarca)

Tel. +45 9690 9690

Distribuito da:

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl

Via F.lli Bronzetti 32/28 – 24124 Bergamo - tel 035 19904468

Stabilimenti di produzione:

CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 76-78 DK 7673 Harbøre (Danimarca)

SCHIRM GmbH - Mecklenburger Str. 229 - 23658 Luebeck (Germania)

ATTENZIONE

Contenuto: **g. 10-25-50-100-250-500, Kg 1-5-10**

INDICAZIONI DI PERICOLO: H302 Nocivo se ingerito. H332 Nocivo se inalato. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P264 Lavare accuratamente con acqua e sapone dopo l'uso. P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

REAZIONE: P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P312 Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di malessere.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici non applicare su terreni drenati artificialmente. Ridurre la deriva del 75% per le colture arboree. Ridurre il ruscellamento del 90% in aree con pendenza superiore al 3%.

Il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api. Prima dell'applicazione del prodotto sfalciare o eliminare le piante spontanee in fioritura, possibilmente anche nelle immediate vicinanze della coltura. Non applicare quando la coltura presenta uno strato di mielata tale da risultare attrattivo per le api.

Per proteggere gli uccelli evitare di irrigare le colture di insalate nelle 24 ore successive al trattamento.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio, rispettare una fascia di sicurezza non trattata dalla zona non coltivata pari a:

- 30 metri negli agrumi;

- 20 metri in pomacee e drupacee;

- 10 metri in floreali e piante e colture ornamentali.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

COURAZE 70 WG é un insetticida sistemico che possiede polivalenza d'azione sui parassiti controllati, buona attività immediata e prolungata durata dell'efficacia. Agisce per contatto ed ingestione, protegge anche la vegetazione che si sviluppa dopo l'applicazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

Pomacee (melo, pero, cotogno). Effettuare massimo1 applicazione all'anno a partire dalla fase di post-fioritura) contro afidi (*Dysaphis plantaginea, Dysaphis pyri, Aphis gossypii, Aphis pomi, Eriosoma lanigerum*), microlepidotteri minatori *Leucoptera scitella, Phyllonorycter* (*Lithocolletis*) *blancardella,, Lyonetia clerkella*), psille (*Cacopsilla* spp.): 14 gr/hl (140 gr/Ha, impiegando un volume di 1.000 litri di acqua).

Drupacee (pesco, nettarine, susino, ciliegio, albicocco). Effettuare massimo 1 applicazione all'anno a partire dalla fase di post-fioritura contro afidi (*Myzus persicae, Myzus cerasi, Brachycaudus schwartzii, Hyalopterus* sp.), microlepidotteri (*Phyllonorycter* spp.), tentredine del susino (*Hoplocampa brevis*) e Cicaline (*Empoasca* spp.): 14 gr/hl (140 gr/Ha con 1.000 litri di acqua).

Agrumi (arancio, clementino, mandarino, limone, pompelmo). Effettuare massimo 2 applicazioni all'anno a partire dalla fase di post-fioritura contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis citricola, Myzus persicae, Toxoptera aurantii*), mosca bianca (es. *Aleurothrixus floccosus, Dialeurodes citri*, ecc.), minatrice serpentina delle foglie (*Phyllocnistis citrella*): 14 g/hl (210 gr/Ha distribuendo un volume di 1.500 litri di acqua) con un intervallo di almeno 90 giorni fra le applicazioni.

Pomodoro, Melanzana, Peperone

- *in pieno campo*: effettuare massimo 1 applicazione all'anno dal termine della fioritura contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani*): 14 g/hl (70 g/Ha con 500 litri di acqua).

- ***in serra o tunnel***: effettuare massimo 2 applicazioni all'anno contro afidi e mosche bianche (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)*: 21 gr/hl (210 gr/Ha con 1.000 litri di acqua) con un intervallo di 14 giorni tra le applicazioni.

Zucchino, Cetriolo, Cetriolino, Cocomero

- *in pieno campo*: effettuare massimo 1 applicazione all'anno dal termine della fioritura contro afidi (*Aphis gossypii, Myzus persicae*, ecc.): 14 gr/hl (70 gr/Ha impiegando 500 L di acqua).

- ***in serra o tunnel***: effettuare massimo 2 applicazioni all'anno contro afidi e mosche bianche (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)*: 21 gr/hl (210 gr/Ha con 1.000 l di acqua) con un intervallo di 14 giorni tra le applicazioni.

Lattughe e altre insalate (crescione o beccalunga, dolcetta, lattuga, scarola/indivia, rucola, foglie e steli di brassica, altri tra cui cicorie/radicchi, dente di leone, valerianella). Effettuare massimo 1 applicazione all'anno contro afidi (*Nasonovia ribesnigri, Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae)*: 14 gr/hl (70 gr/Ha impiegando 500 litri di acqua fino alla completa formazione del caspo; 140 gr/Ha con 1.000 litri di acqua nelle fasi successive).

Fagiolo, Fagiolino:

- *in pieno campo:* effettuare massimo 1 applicazione all'anno dal termine della fioritura contro afidi *(Aphis acanthi, Aphis craccivora, Aphis fabae)* 14 gr/hl (70 gr/Ha con 500 litri di acqua).

- *in serra o tunnel:* effettuare massimo 2 applicazioni all'anno contro afidi e mosche bianche (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)* 21 gr/hl (210 gr/Ha utilizzando 1.000 litri di acqua) con un intervallo di 14 giorni tra le applicazioni.

Patata. Effettuare massimo 1 applicazione all'anno contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis fabae, Aulacorthum solani, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae*) e dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): 18 gr/hl (140 gr/Ha impiegando 700-800 litri di acqua)

Carciofo. Effettuare massimo 1 applicazione all'anno contro afidi *(Anuraphis helicrhysi, Brachycaudus cardui, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae:* 14 gr/hl (70 gr/Ha con 500 litri di acqua)..

Erba medica. Effettuare massimo 1 applicazione all'anno dal termine della fioritura contro afidi *(Aphis craccivora, Aphis fabae, Acyrthosiphon onobrychis=pisum)*: 14 gr/hl (85 gr/Ha in 600 litri di acqua).

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

<u>Tabacco.</u> Effettuare massimo 1 applicazione all'anno contro afidi (*Myzus nicotianae, Myzus persicae*) e altica (*Epithrix hirtipennis*): 14 gr/hl (114 gr/Ha in 800 litri di acqua

<u>Cotone</u> Effettuare massimo 1 applicazione all'anno dal termine della fioritura contro afidi (*es: Aphis gossypii*): 25 gr/hl (200 gr/Ha in 800 litri di acqua

<u>Floreali e colture ornamentali</u>

- *in pieno campo:* effettuare massimo 1 applicazione all'anno dal termine della fioritura per piante che fioriscono nell'anno del trattamento contro afidi (es. *Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthemi, Macrosiphum rosae)* 14 gr/hl (140 gr/ha impiegando 1.000 L di acqua).

- *in serra o tunnel*: effettuare massimo 2 applicazioni all'anno contro afidi e mosche bianche (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*): 21 gr/hl (210 gr/Ha impiegando 1.000 L di acqua) con un intervallo di 14 giorni tra le applicazioni.

<u>Piante ornamentali</u> (*in campo*): effettuare massimo 1 applicazione all'anno dal termine della fioritura per piante che fioriscono nell'anno del trattamento contro minatori fogliari (*Cameraria ohridella, ecc.)* 14 gr/hl: (210 gr/Ha impiegando 1.500 litri di acqua).

MODALITÀ DI IMPIEGO Effettuare massimo 1 trattamento all'anno su: drupacee e su colture coltivate in pieno campo di pomodoro, melanzana, peperone, zucchino, cetriolo, cetriolino, cocomero, fagiolo, fagiolino, floreali e colture ornamentali, patata, lattughe e altre insalate, carciofo, erba medica, tabacco, cotone e piante ornamentali. Effettuare massimo 2 trattamenti all'anno su pomacee, agrumi e su colture coltivate in serra di pomodoro, melanzana, peperone, zucchino, cetriolo, cetriolino, cocomero, fagiolo, fagiolino, floreali e colture ornamentali.

COMPATIBILITÀ: COURAZE 70 WG è miscibile con i preparati contenenti olio di origine minerale e vegetale.

Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti: 3 giorni prima della raccolta per pomodoro, peperone, melanzana, carciofo, fagiolo, fagiolino, cetriolo, cetriolino, zucchino, cocomero; 7 giorni per lattughe e altre insalate; 14 giorni per drupacee, pomacee, patata, tabacco, erba medica e agrumi; 28 giorni per cotone.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
CONSERVARE AL RIPARO DAL GELO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 20 DIC. 2016

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

COURAZE 70 WG

Insetticida-aficida sistemico
MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI
Meccanismo d'azione: IRAC 4A

COURAZE 70 WG Registrazione del Ministero della Salute n° 13457 del 31/01/2011

Composizione	
IMIDACLOPRID puro	**g. 70**
Coformulanti q.b. a	**g. 100**

Partita n.

Contenuto: **g. 10-25-50-100**

ATTENZIONE

CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 76-78 - DK 7673 Harboøre (Danimarca)
Tel. +45 9690 9690

Distribuito da:
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via F.lli Bronzetti 32/28 – 24124 Bergamo - tel 035 19904468

Stabilimenti di produzione:
CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 76-78 DK 7673 Harboøre (Danimarca)
SCHIRM GmbH - Mecklenburger Str. 229 - 23658 Luebeck (Germania)

INDICAZIONI DI PERICOLO: H302 Nocivo se ingerito. H332 Nocivo se inalato. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P264 Lavare accuratamente con acqua e sapone dopo l'uso. P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
REAZIONE: P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P312 Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di malessere.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 20 DIC. 2016

17A00042

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 aprile 2016.

OCM Vino - Modalità attuative della misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e 1234/07 del Consiglio ed in particolare l'art. 45;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e in particolare l'articolo 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014 n. 1622, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2014, foglio n. 1075, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio di ministri 27 febbraio 2013, n. 105;

Considerato il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione UE il 1° marzo 2013;

Ravvisata la necessità di rivedere le modalità di attuare la misura in questione per introdurre semplificazioni operative;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel corso della seduta del 24 marzo 2016;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto definisce le modalità attuative della misura "Promozione", prevista dall'articolo 45, paragrafo 1, lettera *b)* del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

- AGEA: l'organismo pagatore;

- Aiuto integrativo: quota integrativa di aiuti pubblici non comunitari;

- Autorità competenti: il Ministero, le Regioni e le Province autonome;

- Beneficiario: il soggetto che presenta il progetto e sottoscrive il relativo contratto, nonché ogni singolo partecipante ad un raggruppamento

- Fondi quota nazionale: la quota di finanziamento gestita direttamente dal Ministero, pari al 30% dei fondi complessivamente assegnati alla misura;

- Fondi quota regionale: la quota di finanziamento, pari al 70% dei fondi complessivamente assegnati alla misura, ripartiti fra le regioni sulla base di criteri di riparto definiti dalla Commissione politiche agricole e recepiti nell'invito alla presentazione dei progetti. Tale dotazione è gestita direttamente dalle regioni;

- Invito alla presentazione dei progetti: decreto direttoriale, per i progetti nazionali, o atto regionale, per i progetti regionali, che definiscono annualmente le modalità operative e procedurali attuative del presente decreto.

- Ministero: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

- Nuovo Mercato del Paese terzo: per nuovo mercato del paese terzo si intende un'area geografica, definita successivamente nell'Invito alla presentazione dei progetti, sita nel territorio di uno Stato al di fuori dell'Unione europea nel quale il beneficiario non ha realizzato azioni di promozione con il contributo europeo nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018 ;

- Paesi terzi: Paesi singoli o Aree come riportati nella tabella allegata annualmente all'invito alla presentazione dei progetti.

- Produttore di vino: le imprese, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell'ultimo triennio, singole o associate, che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate;

- Programma nazionale di sostegno: l'insieme delle misure attivate dall'Italia e comunicate a Bruxelles , ai sensi dell'articolo 39 e ss del regolamento (UE) n. 1308/2013;

- Regioni: regioni e province autonome;

- Regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche;

- Regolamento attuativo: il regolamento (CE) n. 555/08 e successive modifiche;

- Soggetto pubblico: organismo pubblico avente personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico), con esclusione delle Amministrazioni rappresentative dello Stato membro (Amministrazioni centrali dello Stato e Amministrazioni decentrate: regioni, province e comuni).

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Accedono alla misura "Promozione", prevista dal Regolamento, i seguenti soggetti:

a) le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;

b) le organizzazioni interprofessionali, come definite dall'art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

c) le organizzazioni di produttori, come definite dall'art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

d) i Consorzi di tutela, autorizzati ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010, e loro associazioni e federazioni;

e) I produttori di vino, come definiti al precedente articolo 2;

f) i soggetti pubblici con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;

g) le associazioni, anche temporanee di impresa e di scopo tra i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* ed *h)*;

h) i consorzi e le associazioni che abbiano fra i propri scopi statutari la promozione di prodotti agroalimentari, le società cooperative che non rientrino nelle definizioni di cui alle lettere precedenti, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino nella definizione di produttore di vino, di cui al precedente art. 2;

i) le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla precedente lettera *e)*.

2. I soggetti pubblici di cui alla lettera *f)* partecipano ai progetti esclusivamente nell'ambito delle associazioni di cui alla lettera *g)*, alla relativa redazione ma non contribuiscono con propri apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario.

Art. 4.

Requisiti dei soggetti beneficiari

1. In coerenza con quanto stabilito dalla normativa europea vigente, i beneficiari del sostegno devono avere adeguata disponibilità di prodotti, in termini di qualità e di quantità, per rispondere alla domanda del mercato a lungo termine dopo l'azione promozionale. Nell'invito alla presentazione dei progetti di cui al successivo articolo 6, comma 5, sono specificati i relativi parametri e valori, declinati secondo classi di ammissibilità.

Art. 5.

Prodotti

1. La promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati: i vini a denominazione di origine protetta, i vini ad indicazione geografica di cui all'allegato VII - Parte II del regolamento, i vini spumanti di qualità, i vini spumanti aromatici di qualità, i vini con l'indicazione della varietà. I progetti relativi esclusivamente ai vini con indicazione varietale non formano oggetto di promozione.

2. Le caratteristiche dei vini di cui al comma 1 sono quelle previste dalla normativa europea e nazionale vigenti alla data di presentazione del progetto.

3. I vini sono ammessi alle misure promozionali verso i Paesi terzi a condizione che siano destinati al consumo umano diretto.

Art. 6.

Progetti

1. I progetti possono essere:

a) nazionali, presentati al Ministero, riguardano la filiera vitivinicola di almeno 3 regioni e sono ammissibili a finanziamento a valere sui fondi di quota nazionale;

b) regionali, presentati alla regione in cui il beneficiario ha la sede legale e/o operativa sono ammissibili a finanziamento a valere sui fondi di quota regionale;

c) multiregionali, presentati alla regione in cui il beneficiario ha la sede legale, coinvolgono beneficiari che hanno sede operativa in almeno 2 regioni. Sono ammissibili a finanziamento a valere su fondi di quota regionale e su una riserva dei fondi della quota nazionale pari a quattro milioni di euro. La quota di finanziamento pro capite da parte di Ministero e regioni non supera il 25% dell'importo del progetto presentato.

2. I progetti possono essere presentati per una durata minima di un anno e massima di tre anni per beneficiario e mercato del Paese terzo. Tuttavia, se necessario, è possibile rinnovare per un periodo non superiore ai due anni. È facoltà delle regioni stabilire nei propri inviti una durata massima inferiore dei progetti regionali.

3. Il beneficiario non ottiene il sostegno a più di un progetto per lo stesso mercato del paese terzo nella stessa annualità. Tale preclusione è valida anche in caso di progetti pluriennali in corso e in caso di partecipazione del beneficiario a progetti presentati da raggruppamenti temporanei.

4. Durante la realizzazione di tale progetto, il medesimo beneficiario può presentare nuovi progetti purché riguardino mercati di Paesi terzi diversi.

5. I progetti nazionali sono presentati sulla base delle modalità operative e procedurali emanate con l'invito alla presentazione dei progetti definito in conformità al presente decreto dal Ministero con proprio provvedimento emanato dalla Direzione competente, tenuto conto delle disposizioni comunitarie.

6. I progetti regionali sono presentati sulla base delle modalità operative e procedurali emanate dalle regioni mediante l'invito alla presentazione dei progetti, in conformità a quanto previsto nel presente decreto e nell'invito alla presentazione dei progetti di cui al precedente comma 5. Le disposizioni adottate dalle regioni sono comunicate al Ministero ed all'Agea.

7. Le regioni che non adottano le modalità operative e procedurali della misura con propri provvedimenti, si avvalgono in toto delle disposizioni contenute nel presente decreto e nell'invito alla presentazione dei progetti predisposto dal Ministero.

8. I progetti multiregionali sono presentati sulla base delle modalità operative e procedurali emanate con l'invito alla presentazione dei progetti definito in conformità al presente decreto dal Ministero con proprio provvedimento emanato dalla Direzione competente, tenuto conto delle disposizioni comunitarie. È facoltà delle regioni attivare o meno i progetti multiregionali, indicandolo nel proprio invito alla presentazione dei progetti.

9. Le Regioni che partecipano a progetti multiregionali forniscono un finanziamento pari a quello garantito dal Ministero con la riserva di fondi di quota nazionale. La quota di partecipazione finanziaria regionale ai progetti multiregionali è proporzionale al peso finanziario delle azioni intraprese dalle aziende di ciascuna regione sulla totalità delle attività previste dal progetto.

Art. 7.

Azioni ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti azioni da attuare in uno o più Paesi terzi:

a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare o di ambiente;

b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;

c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;

d) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. La spesa per tale azione non supera il 3% dell'importo complessivo del progetto presentato.

2. Non sono ammessi a finanziamento progetti che contengano unicamente le azioni di cui alle lettere *d)* del comma precedente.

3. Le singole sub azioni rientranti nelle lettere di cui al precedente comma nonché le modalità di esecuzione delle stesse e la relativa tabella di congruità dei costi sono allegate all'invito alla presentazione dei progetti, emanato annualmente dal Ministero, sentito il parere a riguardo espresso dal competente Comitato per la strategia ed il coordinamento della misura, di cui all'articolo 13.

4. Qualora i beneficiari decidano di svolgere una sola delle azioni *a)*, *b)*, *c)* di cui al precedente comma 1, motivano la scelta sulla base di valutazioni connesse alle strategie commerciali e investimenti promozionali complessivamente attuati dagli stessi.

5. Il messaggio di promozione e/o di informazione deve basarsi sulle qualità intrinseche del vino e deve essere conforme alle disposizioni legislative applicabili nei Paesi terzi ai quali è destinato.

6. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le attività di "incoming" si svolgono sul territorio nazionale.

Art. 8.

Criteri di eleggibilità e disposizioni generali

1. Per essere ammesso al sostegno il progetto deve contenere tutti i seguenti criteri di eleggibilità:

a) il/i Paesi terzi e il/i mercati dei medesimi paesi terzi interessati e i prodotti coinvolti, con elenco completo delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche e dei vini con l'indicazione della varietà che si intende promuovere;

b) la coerenza del progetto presentato in relazione alla realtà produttiva coinvolta dal/dai beneficiari, alle motivazioni specifiche adottate per l'individuazione dei Paesi e delle azioni in relazione ai prodotti oggetto di promozione, sulla base di adeguate e coerenti analisi di mercato;

c) gli obiettivi che si intendono realizzare con le azioni proposte e l'impatto previsto della realizzazione delle azioni medesime in termine di sviluppo della notorietà dei prodotti coinvolti nel progetto ed il conseguente incremento delle vendite previsto nei mercati obiettivo;

d) una descrizione dettagliata delle azioni utilizzate e le attività che si intendono realizzare anche in relazione ai prodotti promossi e ai Paesi terzi e mercati dei Paesi terzi destinatari;

e) la durata del progetto, coerentemente con quanto disposto dal precedente art. 6, comma 2;

f) un cronoprogramma delle attività;

g) il costo complessivo, del progetto e la disaggregazione dello stesso per singole azioni e sub azioni, riferite ad ogni singolo Paese terzo e mercato del Paese terzo target; il costo delle singole azioni e sub azioni non può essere superiore ai normali costi di mercato riportati nella tabella dei costi standard allegata all'Invito alla presentazione dei progetti;

h) la metodologia di misurazione dei risultati attesi.

2. Il beneficiario dichiara i requisiti soggettivi, la rappresentatività in termini di produzione di vino e la percentuale di contributo richiesta. Il beneficiario dichiara, altresì, che non ha in corso di realizzazione altri progetti riferiti al medesimo Paese e al medesimo mercato del Paese terzo, sia presentati singolarmente sia come partecipante ad un raggruppamento temporaneo.

3. Al fine di assicurare la tracciabilità amministrativa del finanziamento erogato, tutti i materiali realizzati per ciascuna azione sono contrassegnati come disciplinato dal successivo art. 15.

4. Le attività sono effettuate a decorrere dal 16 ottobre dell'anno finanziario successivo a quello di stipula del contratto. Qualora i beneficiari del contributo non richiedano il pagamento anticipato o chiedano l'anticipazione in forma parziale (30% del contributo) le attività sono effettuate entro il 30 agosto dell'anno successivo a quello di stipula del contratto. Qualora i soggetti chiedano il pagamento anticipato, in forma integralmente anticipata, previa costituzione di una cauzione pari al 120%, le attività sono effettuate entro il 31 dicembre del secondo anno finanziario comunitario successivo a quello di stipula del contratto. In entrambi i casi, la relazione e la documentazione giustificativa delle attività svolte è presentata all'organismo pagatore AGEA entro il 28 febbraio del secondo anno finanziario successivo alla stipula contrattuale.

5. L'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile al sostegno, tranne nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di IVA, se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi dai soggetti non considerati soggetti passivi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio.

6. Affinché l'IVA non recuperabile sia ammissibile, un revisore dei conti giurato o revisore legale del beneficiario deve dimostrare che l'importo pagato non è stato recuperato ed è iscritto come onere nei conti del beneficiario.

Art. 9.

Termini e modalità di gestione dei progetti

1. I termini di presentazione dei progetti da parte dei richiedenti sono stabiliti nell'invito alla presentazione dei progetti. Resta fermo il termine del 12 ottobre, quale termine ultimo entro cui AGEA stipula con i beneficiari appositi contratti.

2. Al fine di consentire l'applicazione uniforme della misura sul territorio nazionale AGEA redige un contratto-tipo sulla base delle indicazioni fornite dalla normativa comunitaria, dal presente decreto e dalle linee guida emanate dalla Commissione e lo tiene aggiornato alla luce delle evoluzioni della predetta normativa comunitaria e nazionale in materia; il contratto è pubblicato sul sito istituzionale della medesima Agenzia.

3. La medesima AGEA effettua le verifiche precontrattuali nonché i controlli sulla regolare esecuzione del contratto; gli esiti di tali verifiche sono comunicati alle autorità competenti entro 90 giorni dal loro espletamento.

4. Al fine di assicurare l'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse comunitarie e consentire una adeguata programmazione delle spese da parte delle autorità competenti nell'ambito del Programma Nazionale di sostegno, Agea comunica alle stesse entro il 30 ottobre di ogni anno i nominativi dei beneficiari che, nonostante l'approvazione dei progetti presentati, non hanno sottoscritto i relativi contratti nell'esercizio finanziario precedente.

5. Entro 60 giorni dalla stipula Agea trasmette copia dei contratti stipulati alle autorità competenti.

Art. 10.

Comitati di valutazione

1. Sono istituiti, presso il Ministero e presso le regioni e province autonome, i comitati di valutazione dei progetti presentati. Nell'attività di selezione i Comitati di valutazione procedono:

- alla verifica del possesso dei criteri di eleggibilità di cui al precedente articolo 8, comma 1;

- all'ammissibilità delle azioni e delle relative spese;

- all'attribuzione del punteggio acquisito in applicazione dei criteri di priorità di cui al successivo art. 11.

2. Ai fini della corretta valutazione può essere richiesta dai comitati di valutazione la necessaria documentazione integrativa.

3. Qualora i comitati di valutazione ritengano non ammissibili azioni di un progetto fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi e per l'attuazione della strategia nel suo complesso, lo stesso è escluso dal sostegno europeo.

4. Al termine della valutazione, i comitati di valutazione predispongono la graduatoria dei progetti, ammessi sulla base del punteggio attribuito in applicazione dei criteri indicati all'art. 11 e per ciascuno indicano la spesa e il relativo contributo ammissibile.

5. Le autorità competenti, con propri provvedimenti, pubblicati sui propri siti istituzionali, ammettono a finanziamento i progetti sulla base della graduatoria predisposta dai competenti comitati di valutazione, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili. Qualora le richieste di sostegno superino la dotazione finanziaria assegnata in una determinata annualità, i progetti vengono approvati seguendo l'ordine della graduatoria dei punteggi, fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso in cui per l'ultimo dei progetti finanziabili in graduatoria, siano disponibili risorse in misura inferiore a quanto richiesto dal proponente, quest'ultimo ha facoltà, entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria, di comunicare se intende a accettare o meno di realizzare, a tali condizioni, l'intero progetto.

6. Nel caso il beneficiario non accettasse, le autorità competenti, coerentemente con quanto previsto dal presente articolo, si rivolgono al successivo beneficiario in graduatoria, al quale si applicano le medesime disposizioni del precedente comma 5.

7. Con la pubblicazione della graduatoria definitiva termina il procedimento amministrativo in capo alle autorità competenti.

8. Qualora si realizzassero economie nella misura "Promozione", le stesse vengono redistribuite tra le altre misure del PNS del settore vitivinicolo con provvedimento adottato dalla competente direzione generale del Ministero, sentite le Regioni.

Art. 11.

Criteri di priorità

1. I progetti eleggibili sono valutati dai competenti comitati di valutazione secondo i seguenti criteri di priorità:

a) Progetto rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del paese terzo, dove per nuovo Paese terzo si intende uno Stato al di fuori dell'Unione europea dove il beneficiario, nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018, non ha realizzato azioni di promozione con il contributo comunitario e per nuovo mercato del paese terzo si intende un'area geografica, definita successivamente nell'Invito alla presentazione dei progetti, sita nel territorio di uno Stato al di fuori dell'Unione europea nel quale il beneficiario non ha realizzato azioni di promozione con il contributo comunitario nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018;

b) Nuovo beneficiario, dove per nuovo beneficiario si intende uno dei soggetti indicato al precedente articolo 3 che non ha beneficiato dell'aiuto sulla Misura Promozione nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018. Nel caso di raggruppamenti, il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti al raggruppamento medesimo;

c) Il beneficiario è un consorzio di tutela dei vini a denominazione d'origine, riconosciuto ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 61/2010;

d) Il beneficiario produce e commercializza esclusivamente vini di propria produzione;

e) Prevalenza nel progetto presentato di azioni di diretto contatto con i destinatari, come definito nell'invito alla presentazione dei progetti di cui al precedente articolo 6, comma 5;

f) Il beneficiario presenta una forte componente aggregativa di piccole e/o micro imprese, come definita nell'invito alla presentazione dei progetti di cui al precedente articolo 6, comma 5;

g) Progetto rivolto ad un mercato emergente, come definiti nell'invito alla presentazione dei progetti di cui al precedente articolo 6, comma 5;

h) Progetto che riguarda una particolare tipologia riconosciuta di prodotto o denominazione d'origine, coerentemente con quanto previsto dalla strategia, nazionale o regionale, presentata;

i) Progetto che riguarda esclusivamente vini a denominazione d'origine protetta e/o ad indicazione geografica tipica;

j) Beneficiario che richieda una percentuale di contribuzione pubblica inferiore al 50%;

2. Qualora le regioni adottino propri Inviti alla presentazione dei progetti, hanno la facoltà di quantificare il peso dei singoli fattori di ponderazione dei criteri sopra elencati, nei limiti definiti al successivo comma 3. Laddove le regioni non determinino diversamente, si avvalgono integralmente di quanto disposto dall'invito alla presentazione dei progetti emanato annualmente dal Ministero.

3. La valutazione avviene in centesimi. Ad ogni criterio possono essere assegnati da un minimo di 5 punti ad un massimo di 20, articolati per multipli di cinque. Pertanto i punti attribuibili ad ogni singolo criterio sono 5, 10, 15 o 20.

4. In caso di parità di punteggio in graduatoria, per quanto concerne il bando nazionale, vengono privilegiati i soggetti beneficiari che, nell'ordine: ottengono un punteggio superiore nei criteri di priorità di cui al precedente comma 1, lett. *a)* e *b)*, presentano un maggior numero di regioni coinvolte nel progetto, presentano la maggiore presenza di piccole/micro imprese ed, in ultimo, il maggior numero di soggetti proponenti. Le regioni che adottano propri inviti alla presentazione dei progetti hanno facoltà, a parità di punteggio fra più progetti in graduatoria, di individuare criteri diversi da quelli indicati nel presente comma.

5. Per quanto concerne i progetti multiregionali di cui al precedente articolo 8, c.1, lett *c)*, il peso dei criteri di cui al presente articolo è indicato nell'Invito alla presentazione dei progetti emanato annualmente dal Ministero.

Art. 12.

Variazioni del progetto e modifiche del beneficiario

1. Sono ammissibili variazioni al progetto approvato. Esse sono di due tipologie:

a) Modifiche, che comportano una variazione della spesa ammessa delle singole azioni pari o inferiore al 20%, oppure una variazione delle sub-azioni che compongono ogni singola azione;

b) Varianti, che comportano una variazione della spesa ammessa della singola azione superiore al 20%; l'eliminazione di un Paese target per i progetti multi-Paese, l'eliminazione e le variazioni sostitutive di azioni ed ogni possibile variazione che alteri significativamente il progetto.

In entrambi i casi le variazioni non incrementano né riducono, salvo casi di forza maggiore, il costo totale del progetto, così come approvato dalle Autorità competenti, e sono migliorative dell'efficacia del progetto approvato. Eventuali spese aggiuntive che superino l'importo approvato sono a totale carico del beneficiario.

2. Per ciascun progetto sono ammesse per anno un massimo di due varianti di cui alla lettera *b)*, comma 1 del presente articolo.

3. Le modifiche, di cui al comma 1, lett. *a)*, non sono comunicate alle Autorità competenti, ma vengono verificate *ex-post* dall'autorità preposta al controllo. Una singola azione può essere modificata rispetto alla previsione contenuta nel progetto approvato dalle Autorità competenti fino al 20% del valore previsto dal contratto sottoscritto con Agea e/o dalle eventuali appendici sottoscritte in seguito ad approvazioni di varianti al contratto stesso. Nel caso in cui le modifiche minori realizzate dal beneficiario risultino dai controlli effettuati *ex post* da Agea superiori al 20% del costo della singola azione, l'importo in esubero non viene ammesso a rendiconto. Nel caso in cui l'importo in esubero dovesse essere relativo a più di una singola voce di spesa, non sono ammesse a rendiconto le spese effettuate cronologicamente più recenti.

4. Le varianti, di cui al comma 1, lett. *b)*, sono comunicate dal beneficiario alle Autorità competenti almeno 30 giorni prima della loro implementazione; la comunicazione è corredata da apposita relazione contenente i motivi della richiesta. Le autorità competenti valutano l'ammissibilità della richiesta e, se del caso, le autorizzano entro

trenta giorni dalla ricezione della stessa con comunicazione scritta da trasmettere al beneficiario e ad AGEA. La comunicazione ad Agea è necessaria ai fini dell'adeguamento del contratto alle modifiche apportate allo stesso a seguito delle varianti approvate. Copia del contratto così modificato è trasmesso da Agea alle autorità competenti entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione della variante. In caso di mancata risposta entro i termini sopra indicati, la Variante si ritiene respinta.

5. Le varianti, di cui al comma 1, lett. *b)*, possono essere comunicate dal beneficiario alle Autorità competenti prima di 60 giorni dal termine delle attività previste dal progetto approvato. Le istanze di variante trasmesse dopo tale termine non sono valutate dalle Autorità competenti e sono rigettate d'ufficio.

6. Le spese relative alle Varianti comunicate sono ammesse esclusivamente dopo la comunicazione di autorizzazione da parte delle Autorità competenti.

7. Non è ammessa alcuna variazione che riguardi la modifica o l'eliminazione di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria di cui al precedente art. 10, commi 4 e 5.

8. Nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto sia un'associazione temporanea, non è ammessa alcuna variazione dei beneficiari tranne nei casi di:

a) fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, si può proseguire il rapporto con altro produttore che sia costituito mandatario nei modi previsti dalla normativa vigente purché abbia i requisiti di qualificazione richiesti dal presente decreto e dagli inviti alla presentazione dei progetti. Non sussistendo tali condizioni AGEA può recedere dal contratto ed applicare quanto disposto dal presente decreto nei casi di inadempienza;

b) fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro produttore subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti richiesti dal presente decreto e dagli inviti alla presentazione dei progetti. Non sussistendo tali condizioni la Agea può recedere dal contratto ed applicare quanto disposto dal presente decreto nei casi di inadempienza;

c) cessione/acquisizione da parte di altri soggetti del ramo di azienda beneficiario del sostegno.

9. Nel caso in cui una o più imprese si ritirino in corso d'opera dalla associazione temporanea, qualora tali defezioni non inficino il punteggio ottenuto in sede di valutazione, la associazione di imprese prosegue nell'esecuzione del contratto purché le aziende rimanenti soddisfino da sole i requisiti richiesti dal presente decreto e dall'invito alla presentazione dei progetti.

10. Nel caso in cui, invece, tali requisiti non vengano più soddisfatti o tali defezioni inficino il punteggio ottenuto in sede di valutazione, il progetto decade e il relativo contratto si risolve in diritto. In tale caso AGEA procede al ritiro dell'eventuale anticipo concesso e all'incameramento delle garanzie di buona esecuzione prestate.

Art. 13.

Comitato per la strategia ed il coordinamento della misura

1. Presso il Ministero è istituito il comitato per la strategia ed il coordinamento della misura. Tale comitato deve prevedere una adeguata rappresentatività, definita dal ministero con successivo provvedimento Dipartimentale, delle componenti del Ministero medesimo, delle regioni e delle provincie autonome, della filiera vitivinicola e di Agea.

2. Il comitato ha il compito di:

- monitorare l'andamento della misura sulla base dei dati forniti da AGEA e relativi all'applicazione della misura nelle annualità precedenti.

- propone la revisione delle modalità e dei criteri da applicare alla valutazione dei progetti, dell'aggiornamento della tabella di congruità dei costi allegata agli inviti alla presentazione dei progetti, dell'elenco dei paesi e macroaree, nonché dell'elenco delle sub-azioni ammissibili.

- redige e sottopone all'organo di indirizzo politico del Ministero proposte in materia di strategia nazionale di penetrazione nei mercati dei paesi terzi.

3. Ai fini dell'espletamento dei compiti assegnati, il comitato può avvalersi del personale di ISMEA e CREA, nonché invitare alle riunioni esperti e portatori di interesse. La partecipazione al comitato avviene a titolo non oneroso. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal personale del Ministero.

4. Il comitato di cui al comma 1 si riunisce con cadenza annuale.

5. Entro il mese di gennaio di ogni anno AGEA fornisce al comitato: copia di tutti i contratti stipulati nell'annualità in corso, il dato relativo alla rendicontazione di tutte le precedenti annualità disponibili, l'elenco completo di tutti i soggetti che non abbiano contrattualizzato, che abbiano rinunciato in itinere all'esecuzione del progetto o che abbiano rendicontato un importo inferiore al 85% del costo complessivo del progetto.

Art. 14.

Entità del sostegno e disposizioni finali

1. L'importo del sostegno a valere sui fondi europei è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per svolgere le azioni promozionali; la residua percentuale è a carico del soggetto beneficiario.

2. Il sostegno europeo di cui al comma 1 può essere integrato con fondi nazionali o regionali con un ulteriore importo fino a un massimo del 30% del contributo richiesto. Pertanto, l'ammontare complessivo del sostegno erogato con fondi europei e con l'integrazione nazionale o regionale non supera l'80% delle spese sostenute per realizzare il progetto.

3. Qualora il progetto sia presentato da imprese private e/o contenga anche una sola azione rivolta in modo inequivocabile e diretto alla promozione ed alla pubblicità di uno o più marchi commerciali, l'integrazione di cui al precedente comma 2 non viene erogata.

4. Non è consentita la cumulabilità con altri aiuti pubblici anche ai fini della percentuale massima di intervento di cui al comma 2.

5. Sono ammissibili, a valere sui fondi quota nazionale, progetti aventi un importo complessivo minimo, ammesso a seguito dell'istruttoria di valutazione, per Paese terzo/anno non inferiore a 50.000 euro. Qualora il progetto sia destinato a un solo Paese terzo, il suo importo non deve essere inferiore a 100.000 euro. Nel caso in cui le regioni non adottino propri Inviti alla presentazioni dei progetti, ma si avvalgano di quello emanato annualmente dal Ministero, il costo complessivo minimo per progetto, ammesso a seguito dell'istruttoria di valutazione, è fissato in 50.000 euro per paese terzo/anno.

6. Le regioni e le province autonome con proprio provvedimento possono provvedere a fissare un importo diverso rispetto a quello individuato al precedente comma 5.

7. Per i progetti a valere sulla quota nazionale, il contributo non supera i 3 milioni di euro per singola annualità, a prescindere dall'importo totale del progetto presentato. È facoltà delle regioni nei propri inviti alla presentazione di progetti fissare un contributo massimo per ciascun progetto, a prescindere dall'importo totale del progetto medesimo.

8. Non sono ammessi al sostegno per la misura "Promozione" per un periodo pari a due annualità, a decorrere dalla relativa notifica, i beneficiari che incorrano in una delle seguenti fattispecie:

a) che non presentino una rendicontazione ammissibile la quale, a seguito dei controlli effettuati da Agea, risulti pari almeno al 85% del costo complessivo del progetto salvo che ciò sia imputabile a cause di forza maggiore;

b) che non sottoscrivano il contratto a seguito della avvenuta ammissione a contributo del progetto;

c) che abbandonino in corso d'opera un raggruppamento temporaneo, salvo nelle fattispecie previste dalla normativa vigente.

Il mancato accesso al sostegno non si applica nei casi in cui il beneficiario dimostri di essere diventata una azienda in difficoltà ai sensi della normativa europea vigente o dimostri che tali fattispecie siano dovute a cause forza maggiore, come definite dalla normativa europea in materia.

9. Qualora, in esito ai controlli eseguiti, il contributo eleggibile risultasse inferiore all'anticipo percepito, il beneficiario dovrà restituire la somma percepita in eccesso maggiorata degli interessi legali calcolati a partire dalla data del pagamento. Tuttavia se il contributo eleggibile dovesse risultare inferiore al 70% dell'anticipo percepito, salvo in caso di cause di forza maggiore, che saranno specificate nell'Invito alla presentazione dei progetti, il beneficiario dovrà ulteriormente versare, a titolo di penalità, una somma, calcolata sull'ammontare della garanzia di buona esecuzione, corrispondente alla percentuale di contributo non eleggibile.

Art. 15.

Materiale promozionale

1. Tutto il materiale promozionale e pubblicitario, nonché tutti i documenti destinati al pubblico, compresi gli audiovisivi realizzati o acquisiti nell'ambito del progetto, devono essere coerenti con le indicazioni delle linee guida allegate all'invito e devono recare l'emblema e la menzione sotto riportati, secondo le disposizioni d'uso dell'emblema comunitario disponibili sul sito della Commissione europea:

CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REG. UE N. 1308/2013

2. L'emblema deve essere chiaramente visibile, non necessariamente a colori, e la menzione chiaramente leggibile, qualunque sia il supporto impiegato. Per materiali audio la menzione deve essere riprodotta chiaramente alla fine del messaggio promozionale. Per materiali video l'emblema e la menzione devono comparire obbligatoriamente all'inizio o durante o alla fine del prodotto promozionale. Per quanto concerne i gadget quanto previsto al comma 1 deve essere riportato necessariamente anche sul prodotto e non solo sulla custodia dello stesso.

3. La menzione deve essere tradotta nella lingua del Paese a cui è rivolto il materiale promozionale e pubblicitario, oppure in lingua inglese.

4. La conformità del materiale promozionale è verificata ex-post dall'Autorità competente al controllo, coerentemente con le indicazioni previste dalle linee guida fornite dall'invito alla presentazione dei progetti. Il materiale promozionale, non conforme alle disposizioni del presente articolo, non è ammesso a contributo.

Art. 16.

Abrogazione e proroga temporanea dell'efficacia

1. Il decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010 è abrogato con effetto dalla campagna 2016/2017. Esso continua tuttavia ad applicarsi ai progetti presentati ed approvati a valere sui fondi di pertinenza delle campagne precedenti.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato sul sito internet del Ministero e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2016

Il Ministro: MARTINA

17A00232

DECRETO 27 dicembre 2016.

Adozione del Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola *Venus spp. (Chamelea gallina).*

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, relativo al «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 117, comma 2, lettera *s)*, della Costituzione, il quale attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi ai fini di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2012, recante il «Rinnovo, per ulteriori cinque anni, dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione già istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti n. 44/1995 e 515/1998»;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 2009 e recante la «Conferma del numero delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica e rastrello da natante, fino al 31 dicembre 2014»;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2015 e recante la «Conferma del numero delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica e rastrello da natante, fino al 31 dicembre 2019»;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/Ce del Consiglio;

Visto in particolare l'art. 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, che autorizza la Commissione ad adottare, ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1967/2006, piani di scarto mediante atti delegati, per un periodo non superiore a tre anni, nonché dispone l'obbligo di sbarco per talune specie ittiche;

Visto in particolare l'art. 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 che prevede l'adozione di Piani pluriennali contenenti misure di conservazione volte a ricostituire e mantenere gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile della specie molluschi bivalvi – *Venus spp.* - (*Chamelea gallina*);

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto 2015, recante l'adozione del Piano di gestione nazionale per le attività di pesca condotte con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante, così come definito dall'art. 2, paragrafo 1, lettera *b)* del regolamento (CE) 1967/2006;

Visto il regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) 2016/2376 della Commissione del 13 ottobre 2016, che istituisce un piano di rigetti per i molluschi bivalvi *Venus spp.* nelle acque territoriali italiane;

Visto il Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola – *Venus spp.* - (*Chamelea gallina*), elaborato in seguito alla consultazione con il Consiglio consultivo regionale per il Mediterraneo (MEDAC);

Considerato che il suddetto Piano nazionale di gestione è stato redatto ai sensi degli articoli 15 e 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, relativo alla Politica comune della pesca ed introduce ulteriori e più dettagliate misure dirette a garantire un livello comparabile di conservazione degli stock sulla base di quanto previsto dall'art. 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006;

Considerata la corrispondenza intercorsa con la Commissione europea nota n. Ref.Ares (2016)3184839 del 4 luglio 2016, la quale ha formulato varie osservazioni prevedendo, quale condizione necessaria per l'entrata in vigore del suindicato Piano nazionale di gestione, un calendario finalizzato all'adozione di alcune delle misure previste dal Piano stesso così come riscontrato da questa Amministrazione con le note nn. 0000809 e 0014419 datate rispettivamente 21 luglio e 1° settembre 2016;

Ritenuto opportuno pertanto, disciplinare il calendario finalizzato all'adozione delle misure del Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola – *Venus spp.* - (*Chamelea gallina*);

Decreta:

Art. 1.

È adottato il Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola – *Venus spp.* - (*Chamelea gallina*), redatto ai sensi degli articoli 15 e 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Art. 2.

Sono adottate le misure riguardanti la riduzione dello sforzo di pesca e delle misure di controllo in materia di pesca dei molluschi bivalvi – vongole - *Venus spp.* - (*Chamelea gallina*), come di seguito indicato:

a) il numero delle imbarcazioni autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi – vongole – *Venus spp.* (*Chamelea gallina*), mediante l'utilizzo delle draghe meccaniche, comprese le turbosoffianti (HMD), rimane quello stabilito nel decreto ministeriale 28 settembre 2009 e confermato con decreto ministeriale 29 dicembre 2014 come da elenco di cui all'allegato *A)* del presente decreto. Tale numero di imbarcazioni autorizzate rimarrà congelato sino al 31 dicembre 2019;

b) a parziale modifica dell'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, le unità abilitate alla pesca delle vongole – *Venus spp.* (*Chamelea gallina*) osservano il fermo dell'attività nei giorni di sabato, domenica e festivi, nonché per un ulteriore giorno fissato da ciascun Consorzio di gestione su base compartimentale, al fine di non superare quattro giorni settimanali di pesca;

c) a parziale modifica dell'art. 7, comma *a)* del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, esclusivamente per la risorsa vongola, il pescato massimo giornaliero per unità è stabilito in Kg 400;

d) i punti di sbarco sono stabiliti presso ogni porto da ogni singolo Consorzio di gestione, ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000.

Art. 3.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola *Venus spp.* (*Chamelea gallina*) ai fini delle misure di controllo e di gestione sono adottate le seguenti misure:

a) tutte le unità abilitate alla cattura delle vongole sono dotate di un sistema di monitoraggio e registrazione della posizione in mare (VMS – AIS – GPS -);

b) vengono rese operative presso i luoghi designati allo sbarco, le attrezzature per la selezione del prodotto, utilizzando strutture fisse o mobili sia a terra che galleggianti;

c) i consorzi di gestione introducono un sistema di certificazione attestante la conformità del prodotto alla taglia minima di riferimento.

Art. 4.

Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del Piano nazionale rigetti degli stock della vongola - *Venus spp.* - (*Chamelea gallina*), ai fini della gestione e della sopravvivenza della risorsa in questione, saranno adottate le seguenti misure:

a) sono individuate le aree di restocking, al fine di ricollocare il prodotto sottotaglia catturato in precedenza. In tali aree saranno adottate le opportune misure di limitazione e regolazione di pesca delle vongole – *Venus spp.*- (*Chamelea gallina*) nonché di rotazione delle aree per il ripopolamento della specie;

b) è adottato un sistema di monitoraggio scientifico continuo nei confronti delle zone di ripopolamento (*restocking*) per controllare la sopravvivenza e l'accrescimento degli individui trasferiti; le valutazioni scientifiche dovranno avere luogo a cadenza regolare ed in ogni caso nei tre mesi successivi al periodo di ripopolamento degli individui sotto taglia;

c) è attuato il piano di controllo in collaborazione con l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA).

Art. 5.

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Piano nazionale rigetti degli stock della vongola - *Venus spp.* - (*Chamelea gallina*), ai fini delle ulteriori misure tecniche, verrà attuato un progetto pilota allo scopo di incrementare la selettività delle attrezzature di vagliatura da effettuare in due compartimenti marittimi all'uopo designati.

Art. 6.

A cadenza annuale, ai fini della valutazione del Piano, sarà attuato il programma di monitoraggio finalizzato alla valutazione dello stato della risorsa vongola, della efficacia delle misure tecniche adottate e dello stato di attuazione del programma nazionale di controllo.

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali entra in vigore in data odierna ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2016

Il direttore generale: RIGILLO

ALLEGATO *A*

n.	*n_UE*	*n.*	*n_UE*	*n.*	*n_UE*	*n.*	*n_UE*	*n.*	*n_UE*
1	ITA000000074	56	ITA000000578	111	ITA000002270	166	ITA000006750	221	ITA000007664
2	ITA000000260	57	ITA000000579	112	ITA000002286	167	ITA000006758	222	ITA000007682
3	ITA000000267	58	ITA000000580	113	ITA000002290	168	ITA000006759	223	ITA000007702
4	ITA000000270	59	ITA000000581	114	ITA000002292	169	ITA000006760	224	ITA000007717
5	ITA000000287	60	ITA000000600	115	ITA000002303	170	ITA000006786	225	ITA000007720
6	ITA000000295	61	ITA000000664	116	ITA000002307	171	ITA000006787	226	ITA000007738
7	ITA000000297	62	ITA000000669	117	ITA000002312	172	ITA000006788	227	ITA000007747
8	ITA000000298	63	ITA000000760	118	ITA000002314	173	ITA000006791	228	ITA000007750
9	ITA000000299	64	ITA000000761	119	ITA000002316	174	ITA000006793	229	ITA000007753
10	ITA000000304	65	ITA000000775	120	ITA000002321	175	ITA000006796	230	ITA000007754
11	ITA000000306	66	ITA000000779	121	ITA000002322	176	ITA000006797	231	ITA000007755
12	ITA000000312	67	ITA000000796	122	ITA000002323	177	ITA000006799	232	ITA000007756
13	ITA000000314	68	ITA000000797	123	ITA000002324	178	ITA000006802	233	ITA000007757
14	ITA000000317	69	ITA000000809	124	ITA000002327	179	ITA000006851	234	ITA000007762
15	ITA000000320	70	ITA000000810	125	ITA000002333	180	ITA000006867	235	ITA000007769
16	ITA000000321	71	ITA000000813	126	ITA000002372	181	ITA000006888	236	ITA000007770
17	ITA000000324	72	ITA000000814	127	ITA000002376	182	ITA000006889	237	ITA000007771
18	ITA000000325	73	ITA000000815	128	ITA000002379	183	ITA000006891	238	ITA000007785
19	ITA000000339	74	ITA000000819	129	ITA000002396	184	ITA000006893	239	ITA000007786
20	ITA000000340	75	ITA000000822	130	ITA000002397	185	ITA000006901	240	ITA000007790
21	ITA000000341	76	ITA000000827	131	ITA000002399	186	ITA000006974	241	ITA000007796
22	ITA000000342	77	ITA000000831	132	ITA000002403	187	ITA000006977	242	ITA000007812
23	ITA000000346	78	ITA000000834	133	ITA000002412	188	ITA000006979	243	ITA000008384
24	ITA000000351	79	ITA000000837	134	ITA000002419	189	ITA000006980	244	ITA000008391
25	ITA000000361	80	ITA000000838	135	ITA000002426	190	ITA000006982	245	ITA000008400
26	ITA000000362	81	ITA000000873	136	ITA000002429	191	ITA000006983	246	ITA000008402
27	ITA000000363	82	ITA000000878	137	ITA000002430	192	ITA000006986	247	ITA000008415
28	ITA000000406	83	ITA000000881	138	ITA000002432	193	ITA000006989	248	ITA000008418
29	ITA000000408	84	ITA000000885	139	ITA000002433	194	ITA000006992	249	ITA000008419
30	ITA000000440	85	ITA000000886	140	ITA000002437	195	ITA000006993	250	ITA000008437
31	ITA000000449	86	ITA000000887	141	ITA000002440	196	ITA000006995	251	ITA000009704
32	ITA000000530	87	ITA000000947	142	ITA000002442	197	ITA000006996	252	ITA000009762
33	ITA000000532	88	ITA000000953	143	ITA000002444	198	ITA000006997	253	ITA000009763
34	ITA000000533	89	ITA000000955	144	ITA000002446	199	ITA000006998	254	ITA000009773
35	ITA000000535	90	ITA000000956	145	ITA000002447	200	ITA000007188	255	ITA000009775
36	ITA000000542	91	ITA000000957	146	ITA000002449	201	ITA000007196	256	ITA000009778
37	ITA000000543	92	ITA000000967	147	ITA000002450	202	ITA000007205	257	ITA000009779
38	ITA000000545	93	ITA000000972	148	ITA000002451	203	ITA000007206	258	ITA000009786
39	ITA000000546	94	ITA000000976	149	ITA000002455	204	ITA000007209	259	ITA000009787
40	ITA000000550	95	ITA000000980	150	ITA000002457	205	ITA000007210	260	ITA000009791
41	ITA000000553	96	ITA000000987	151	ITA000002459	206	ITA000007219	261	ITA000009800
42	ITA000000554	97	ITA000000988	152	ITA000002462	207	ITA000007225	262	ITA000009809
43	ITA000000555	98	ITA000000990	153	ITA000002464	208	ITA000007527	263	ITA000009810
44	ITA000000556	99	ITA000000991	154	ITA000002465	209	ITA000007529	264	ITA000009817
45	ITA000000558	100	ITA000000994	155	ITA000002466	210	ITA000007531	265	ITA000009826
46	ITA000000559	101	ITA000000996	156	ITA000002467	211	ITA000007536	266	ITA000009878
47	ITA000000561	102	ITA000000997	157	ITA000002468	212	ITA000007538	267	ITA000009905
48	ITA000000564	103	ITA000000998	158	ITA000002489	213	ITA000007539	268	ITA000009936
49	ITA000000567	104	ITA000000999	159	ITA000002490	214	ITA000007548	269	ITA000009954
50	ITA000000569	105	ITA000002189	160	ITA000002594	215	ITA000007552	270	ITA000009967
51	ITA000000570	106	ITA000002190	161	ITA000002885	216	ITA000007559	271	ITA000009975
52	ITA000000572	107	ITA000002206	162	ITA000002919	217	ITA000007605	272	ITA000009979
53	ITA000000574	108	ITA000002231	163	ITA000003668	218	ITA000007636	273	ITA000009980
54	ITA000000576	109	ITA000002257	164	ITA000003772	219	ITA000007642	274	ITA000009982
55	ITA000000577	110	ITA000002261	165	ITA000003818	220	ITA000007662	275	ITA000009983

n.	*n_UE*
276	ITA000010013
277	ITA000010035
278	ITA000010038
279	ITA000010039
280	ITA000010090
281	ITA000010094
282	ITA000010115
283	ITA000010134
284	ITA000010152
285	ITA000010172
286	ITA000010174
287	ITA000010175
288	ITA000010178
289	ITA000010180
290	ITA000010182
291	ITA000010184
292	ITA000010185
293	ITA000010186
294	ITA000010192
295	ITA000010193
296	ITA000010203
297	ITA000010241
298	ITA000010271
299	ITA000010272
300	ITA000010273
301	ITA000010277
302	ITA000010284
303	ITA000010288
304	ITA000010290
305	ITA000010301
306	ITA000010309
307	ITA000010312
308	ITA000010314
309	ITA000010318
310	ITA000010319
311	ITA000010329
312	ITA000010345
313	ITA000010352
314	ITA000010365
315	ITA000010366
316	ITA000010371
317	ITA000010372
318	ITA000010380
319	ITA000010388
320	ITA000010390
321	ITA000010394
322	ITA000010395
323	ITA000010398
324	ITA000010401
325	ITA000010410
326	ITA000010412
327	ITA000010414
328	ITA000010416
329	ITA000010420
330	ITA000010422

n.	*n_UE*
331	ITA000010423
332	ITA000010425
333	ITA000010426
334	ITA000010427
335	ITA000010428
336	ITA000010429
337	ITA000010430
338	ITA000010433
339	ITA000010532
340	ITA000011608
341	ITA000011771
342	ITA000012182
343	ITA000012185
344	ITA000012193
345	ITA000012194
346	ITA000012197
347	ITA000012199
348	ITA000012201
349	ITA000012209
350	ITA000012210
351	ITA000012214
352	ITA000012222
353	ITA000012242
354	ITA000012743
355	ITA000012771
356	ITA000012790
357	ITA000012793
358	ITA000012797
359	ITA000012802
360	ITA000012810
361	ITA000013006
362	ITA000013016
363	ITA000013113
364	ITA000013114
365	ITA000013115
366	ITA000013149
367	ITA000013150
368	ITA000013163
369	ITA000013217
370	ITA000013250
371	ITA000013333
372	ITA000013511
373	ITA000013512
374	ITA000013529
375	ITA000013530
376	ITA000013533
377	ITA000013535
378	ITA000014196
379	ITA000014260
380	ITA000014279
381	ITA000014286
382	ITA000014287
383	ITA000014291
384	ITA000014299
385	ITA000014300

n.	*n_UE*
386	ITA000014301
387	ITA000014302
388	ITA000014303
389	ITA000014304
390	ITA000014331
391	ITA000014338
392	ITA000014339
393	ITA000014342
394	ITA000014343
395	ITA000014344
396	ITA000014367
397	ITA000014371
398	ITA000014376
399	ITA000014381
400	ITA000014384
401	ITA000014388
402	ITA000014392
403	ITA000014394
404	ITA000014395
405	ITA000014396
406	ITA000014397
407	ITA000014398
408	ITA000014402
409	ITA000014403
410	ITA000014404
411	ITA000014407
412	ITA000014409
413	ITA000014410
414	ITA000014428
415	ITA000014434
416	ITA000014435
417	ITA000014436
418	ITA000014437
419	ITA000014446
420	ITA000014462
421	ITA000014465
422	ITA000014466
423	ITA000014470
424	ITA000014475
425	ITA000014496
426	ITA000014502
427	ITA000014503
428	ITA000014505
429	ITA000014508
430	ITA000014512
431	ITA000014513
432	ITA000014515
433	ITA000014516
434	ITA000014522
435	ITA000014523
436	ITA000014525
437	ITA000014526
438	ITA000014528
439	ITA000014532
440	ITA000014533

n.	*n_UE*
441	ITA000014534
442	ITA000014536
443	ITA000014537
444	ITA000014538
445	ITA000014539
446	ITA000014542
447	ITA000014547
448	ITA000014548
449	ITA000014553
450	ITA000014555
451	ITA000014558
452	ITA000014560
453	ITA000014564
454	ITA000016541
455	ITA000016543
456	ITA000016545
457	ITA000016546
458	ITA000016549
459	ITA000016555
460	ITA000016563
461	ITA000016566
462	ITA000016569
463	ITA000016570
464	ITA000016571
465	ITA000016572
466	ITA000016573
467	ITA000016587
468	ITA000016588
469	ITA000016589
470	ITA000016590
471	ITA000016598
472	ITA000016610
473	ITA000016614
474	ITA000016617
475	ITA000016618
476	ITA000016619
477	ITA000016621
478	ITA000016631
479	ITA000016632
480	ITA000016633
481	ITA000016634
482	ITA000016643
483	ITA000016645
484	ITA000016733
485	ITA000016738
486	ITA000016752
487	ITA000016755
488	ITA000016759
489	ITA000016764
490	ITA000016768
491	ITA000016772
492	ITA000016776
493	ITA000016844
494	ITA000016926
495	ITA000016957

n.	*n_UE*
496	ITA000016967
497	ITA000016968
498	ITA000016970
499	ITA000016971
500	ITA000017036
501	ITA000017043
502	ITA000017046
503	ITA000017048
504	ITA000017058
505	ITA000017507
506	ITA000017527
507	ITA000017528
508	ITA000017590
509	ITA000017595
510	ITA000017599
511	ITA000017617
512	ITA000017668
513	ITA000017709
514	ITA000017710
515	ITA000017845
516	ITA000017911
517	ITA000017946
518	ITA000017990
519	ITA000018083
520	ITA000018109
521	ITA000018130
522	ITA000018138
523	ITA000018197
524	ITA000018202
525	ITA000018211
526	ITA000018234
527	ITA000018248
528	ITA000018327
529	ITA000018328
530	ITA000018339
531	ITA000018381
532	ITA000018456
533	ITA000018540
534	ITA000018604
535	ITA000018633
536	ITA000018667
537	ITA000018689
538	ITA000018739
539	ITA000018792
540	ITA000018793
541	ITA000018817
542	ITA000018834
543	ITA000018877
544	ITA000018892
545	ITA000018937
546	ITA000018940
547	ITA000018960
548	ITA000018966
549	ITA000019024
550	ITA000019030

n.	*n_UE*
551	ITA000019036
552	ITA000019046
553	ITA000019049
554	ITA000019053
555	ITA000019073
556	ITA000019081
557	ITA000019105
558	ITA000019112
559	ITA000019118
560	ITA000019125
561	ITA000019129
562	ITA000019139
563	ITA000019144
564	ITA000019151
565	ITA000019154
566	ITA000019155
567	ITA000019169
568	ITA000019177
569	ITA000019199
570	ITA000019208
571	ITA000019210
572	ITA000019224
573	ITA000019308
574	ITA000019329
575	ITA000019432
576	ITA000019463
577	ITA000019467
578	ITA000019471
579	ITA000019472
580	ITA000019476
581	ITA000019507
582	ITA000019528
583	ITA000019534
584	ITA000019567
585	ITA000019580
586	ITA000019599
587	ITA000019787
588	ITA000023172
589	ITA000023187
590	ITA000023194
591	ITA000023195
592	ITA000023202
593	ITA000023245
594	ITA000023340
595	ITA000023379
596	ITA000023383
597	ITA000023387
598	ITA000023388
599	ITA000023397
600	ITA000023439
601	ITA000023486
602	ITA000023501
603	ITA000023508
604	ITA000023510
605	ITA000023520

n.	*n_UE*
606	ITA000023540
607	ITA000023560
608	ITA000023571
609	ITA000023577
610	ITA000023578
611	ITA000023582
612	ITA000023593
613	ITA000023636
614	ITA000023671
615	ITA000024542
616	ITA000024543
617	ITA000024546
618	ITA000024702
619	ITA000024720
620	ITA000024790
621	ITA000024805
622	ITA000024888
623	ITA000024923
624	ITA000024929
625	ITA000024980
626	ITA000025012
627	ITA000025090
628	ITA000025217
629	ITA000025277
630	ITA000025623
631	ITA000025701
632	ITA000025935
633	ITA000025939
634	ITA000025961
635	ITA000025988
636	ITA000026006
637	ITA000026033
638	ITA000026071
639	ITA000026105
640	ITA000026191
641	ITA000026222
642	ITA000026233
643	ITA000026261
644	ITA000026299
645	ITA000026414
646	ITA000026420
647	ITA000026492
648	ITA000026516
649	ITA000026530
650	ITA000026545
651	ITA000026577
652	ITA000026728
653	ITA000026737
654	ITA000026833
655	ITA000026872
656	ITA000026919
657	ITA000026951
658	ITA000026979
659	ITA000027013
660	ITA000027049

n.	*n_UE*
661	ITA000027057
662	ITA000027118
663	ITA000027188
664	ITA000027191
665	ITA000027192
666	ITA000027273
667	ITA000027290
668	ITA000027291
669	ITA000027319
670	ITA000027470
671	ITA000027508
672	ITA000027548
673	ITA000027615
674	ITA000027627
675	ITA000027630
676	ITA000027682
677	ITA000027690
678	ITA000027857
679	ITA000027962
680	ITA000028040
681	ITA000028095
682	ITA000028130
683	ITA000028132
684	ITA000028144
685	ITA000028146
686	ITA000028148
687	ITA000028173
688	ITA000028192
689	ITA000028205
690	ITA000028366
691	ITA000028426
692	ITA000028502
693	ITA000028560
694	ITA000028667
695	ITA000028668
696	ITA000028670
697	ITA000028754
698	ITA000028801
699	ITA000028802
700	ITA000028806
701	ITA000028936
702	ITA000029000
703	ITA000029142
704	ITA000029207
705	ITA000029222
706	ITA000029272
707	ITA000029285

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

Piano di Gestione Nazionale Rigetti, per la risorsa Vongola (*Chamelea gallina*)

(redatto ai sensi degli artt.15 e 18 del Regolamento (UE) N.1380/2013 relativo alla Politica Comune della Pesca).

1. Introduzione generale

La riforma della Politica comune della pesca, definita nel Regolamento (UE) 1380/2013 (di seguito "regolamento di base"), prevede l'introduzione graduale nell'ordinamento comunitario del divieto di rigetto in mare ed il conseguente obbligo di sbarco per alcune specie bersaglio. La gradualità temporale nell'introduzione dell'obbligo è in funzione degli attrezzi utilizzati e delle relative specie bersaglio: in una parola, tratta dall'inglese, per *"fisheries"*.

Nel Mediterraneo, diversamente dai mari del Nord Europa, l'obbligo di sbarco si applica con un calendario definito nel regolamento di base per le specie che hanno taglia minima nel Mar Mediterraneo, ai sensi del Regolamento (CE) 1967/06, allegato III.

Per quanto riguarda la vongola (Chamelea gallina), trattandosi di una specie che "definisce l'attività di pesca" (art.15.1, lettera d) del regolamento di base), l'avvio dell'obbligo è fissato "al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2017".

Il presente piano di gestione rigetti per la vongola (Chamelea gallina) dunque è volto a consentire agli operatori il rispetto del dettato normativo in termini di taglia minima, senza intervenire in alcun modo sulle misure gestionali, in particolare relative alle caratteristiche tecniche degli attrezzi ed alle quantità di prodotto pescato.

Nella parte generale, dopo un breve capitolo sull'inquadramento normativo, sia relativo alla riforma che ad alcuni aspetti connessi con l'introduzione dell'obbligo di sbarco, vengono chiarite le motivazioni della necessità di un piano di gestione rigetti. Segue poi una analisi sui principali aspetti biologici della specie coinvolta con cenni alla dimensione dello stock ed eventualmente della distribuzione nelle diverse GSA italiane.

Per la redazione del presente Piano il MEDAC è stato ufficialmente incaricato dall'Amministrazione italiana con lettera Prot. 10041 del 14 maggio 2015 della Direzione Generale della pesca e dell'acquacoltura –MIPAAF).

Nonostante la specie in oggetto non sia condivisa con altri Stati membri, il MEDAC ha comunque provveduto a consultare gli altri Stati dell'Unione europea che affacciano sul bacino Mediterraneo, i quali non hanno manifestato interesse nella gestione della risorsa e, conseguentemente, nel piano.

Nel testo si riportano alcuni dati statistici della specie relativi alla biomassa e ad altri parametri conoscitivi ritenuti importanti per il piano stesso. Molti altri dati possono essere desunti dalla ricerca scientifica allegata.

La parte generale continua con la descrizione degli attrezzi coinvolti, con particolare riferimento alla draga idraulica.

In un capitolo a parte, sono analizzati i possibili interventi del FEAMP previsti per l'implementazione dell'obbligo di sbarco e per aiutare pescatori, imprese e Amministrazioni ad adempiere alle nuove disposizioni, dalle misure per evitare le catture indesiderate, ai fermi dell'attività, da quelle per ottimizzare l'utilizzo delle catture indesiderate sbarcate a quelle volte a favorire la raccolta dati.

La parte finale riporta i risultati della approfondita analisi scientifica sulla Chamelea gallina: nella ricerca viene effettuata una valutazione degli effetti sulla specie in oggetto dell'eventuale ridefinizione della taglia minima ai fini di una migliore gestione biologica e commerciale del prodotto. L'Amministrazione italiana della pesca ha presentato i risultati della suddetta ricerca agli *stakeholders* in un'apposita iniziativa tenutasi a Chioggia alla fine di ottobre 2015.

Il presente parere per un piano di gestione rigetti della *Chamelea gallina* riporta i risultati del lavoro svolto dall'apposito Focus Group del MEDAC, come emerso nelle diverse riunioni svolte e che si riportano di seguito:

- Roma, 3 giugno 2015
- Roma 8 luglio 2015
- Roma, 4 dicembre 2015
- Roma, 14 dicembre 2015.

In ciascuna di esse lo spirito costruttivo mostrato da parte di tutti i rappresentanti delle parti sociali, economiche ed ambientali hanno consentito il raggiungimento dell'obiettivo della stesura del presente documento.

2. Inquadramento normativo

2.1 La riforma della Politica comune della pesca: il Regolamento (UE) 1380/2013

L'articolo 15 del Reg.(UE) 1380/2013, in vigore dal 1° gennaio 2014, dispone che tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura[1] e nel Mediterraneo anche le catture di specie soggette a taglie minime quali definite nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006, siano portate e mantenute a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti, se del caso, a meno che non vengano utilizzate come esche vive.

Pertanto per i Paesi comunitari del Mediterraneo, l'obbligo scatta:

a) al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2015 per:

— pesca dei piccoli pelagici: Alice o Acciuga (Engraulis encrasicolus), Sardina (Sardina pilchardus), Sgombro (Scomber spp.), Suro o Sugarello (Trachurus spp.)*[per avere taglia minima nel Reg.1967/06];*

- pesca dei grandi pelagici: Tonno rosso (Thunnus thynnus)*[Per essere soggetto a limite di cattura – quota]*

b) entro il 1° gennaio 2017 per le specie che definiscono le attività di pesca

c) entro il 1° gennaio 2019 per tutte le altre specie nelle attività di pesca che non sono oggetto della lettera a) *[che hanno taglia minima nel Reg.1967/06]* e cioè:

- Demersali: Spigola (Dicentrarchus labrax), Sparaglione (Diplodus annularis), Sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), Sarago maggiore (Diplodus sargus), Sarago testa nera (Diplodus vulgaris), Cernia (Epinephelus spp.), Mormora (Lithognathus mormyrus), Nasello (Merluccius merluccius), Triglia (Mullus spp.), Pagello (Pagellus acarne), Occhialone (Pagellus bogaraveo), Cernia di fondale (Polyprion americanus), Sogliola (Solea vulgaris), Orata (Sparus aurata), a meno che prove scientifiche dimostrino alti tassi di sopravvivenza, "tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema" (art. 15, paragrafo 4, lettera b);
- Crostacei: Scampo (Nephrops norvegicus), Astice (Homarus gammarus), Aragoste (Palinuridae), Gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), a

meno che prove scientifiche dimostrino alti tassi di sopravvivenza, "tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema" (art. 15, paragrafo 4, lettera b);

- Molluschi bivalvi: Cappasanta (Pecten jacobaeus), Vongole (Venerupis spp.), Vongole (Venus spp.) a meno che prove scientifiche dimostrino alti tassi di sopravvivenza, "tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema" (art. 15, paragrafo 4, lettera b).

Il paragrafo 4 dell'articolo 15 definisce i casi in cui non si applica l'obbligo di sbarco:

a) alle specie la cui pesca è vietata, purché esse siano identificate come tali in un atto giuridico dell'Unione adottato nel settore della PCP;

b) alle specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema;

c) alle catture rientranti nelle esenzioni de minimis.

Recentemente con l'art.9 del Regolamento (UE) 2015/812, cosiddetto "regolamento omnibus", è stata introdotta anche la lettera

d) ai pesci danneggiati dai predatori.

Il paragrafo 5 stabilisce che i dettagli per l'attuazione nei singoli Stati dell'obbligo di sbarco devono essere specificati in appositi piani pluriennali, con particolare riferimento alle diverse attività di pesca, alle specie cui si applica l'obbligo di sbarco, all'indicazione delle esenzioni dall'obbligo di sbarco per le specie riconosciute ad alta sopravvivenza.

Per le specie soggette all'obbligo di sbarco, le catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione (riportate nell'allegato III del reg.(CE) 1967/2006), possono essere utilizzate unicamente a fini diversi dal consumo umano diretto, e tra questi usi vi sono ad esempio la farina di pesce, l'olio di pesce, gli alimenti per animali, gli additivi alimentari, i prodotti farmaceutici e cosmetici.

Viceversa per le specie non soggette all'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1 (ad esempio quelle che entreranno nel regime a partire dal 1 gennaio 2019) le catture di specie la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione non sono conservate a bordo, ma devono essere rigettate immediatamente in mare.

Infine per monitorare il rispetto dell'obbligo di sbarco, gli Stati membri sono tenuti a garantire una documentazione dettagliata e accurata di tutte le bordate di pesca, nonché capacità e mezzi adeguati, quali, ad esempio, osservatori e sistemi di televisione a circuito chiuso (CCTV).

Ai fini della predisposizione del presente piano di gestione, la modalità legislativa da seguire si rinviene nel regolamento (UE) 2015/812, laddove l'articolo 3, inserisce, all'interno del Regolamento (CE) 1967/2006 (cd. "regolamento Mediterraneo"), un articolo aggiuntivo (art.15 bis) che definisce la procedura per stabilire nuove taglie minime di riferimento per la conservazione nell'ambito dei piani di rigetto, anche in deroga a quanto previsto dall'Allegato III del cit. regolamento Mediterraneo.

Questo piano, pertanto, ricalca lo stesso iter procedurale utilizzato che ha portato, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, alla redazione della raccomandazione congiunta relativa ai piani di gestione rigetti per i piccoli pelagici, accolta dalla Commissione europea attraverso l'adozione del regolamento delegato 1392/2014: questa raccomandazione nel 2014 è stata scientificamente motivata da parte dell'organismo consultivo (MEDAC) ed inviata alle Amministrazioni nazionali, le quali, una volta condiviso ed approvato il testo, lo hanno trasmesso alla Commissione europea, per la valutazione del caso.

Nel regolamento delegato, troverebbe definizione la nuova taglia minima di riferimento per la conservazione della vongola, unitamente a tutte le misure di gestione per l'implementazione dell'obbligo di sbarco e le conseguenti azioni a favore dell'ambiente e della sostenibilità.

3. Motivazioni e criticità del piano di gestione rigetti per la *Chamelea gallina*

Per l'attuazione del Reg. (UE) n. 1380/2013, in combinato disposto con il Reg. Mediterraneo, come modificato dal Reg. (UE) 2015/812, occorre prevedere la messa a punto di un piano di gestione. Tale piano, oltre a contenere tutto quanto previsto dalla normativa, ha lo scopo, in stretta connessione con la ricerca scientifica, di porre in essere un sistema gestionale che, nel rispetto della sostenibilità ambientale, sociale ed

economica, sia in grado di superare le attuali criticità per gli operatori e per il sistema di controllo.

In particolare le principali criticità tecniche sono così riassumibili:

1. difficoltà tecnologica di selezionare le vongole a bordo in modo da rispettare la taglia minima di riferimento, qualunque essa sia. I vibrovagli a bordo dei motopesca hanno degli intervalli di selezione che comprendono più classi di taglia, ciò anche per il movimento in mare delle imbarcazioni e la limitata dimensione dei vibrovagli;
2. necessità di confermare i risultati delle diverse prove scientifiche riportate nella ricerca allegata, così da dimostrare i tassi di sopravvivenza per le vongole sotto taglia in funzione degli attrezzi da pesca, delle pratiche di pesca e degli ecosistemi, prima del 1° gennaio 2017;
3. maggiore è la taglia minima di riferimento tanto più grande è la percentuale di vongole che viene rigettata in mare durante le operazioni di vagliatura a bordo;
4. ogni volta che le vongole sono raccolte dalla draga e passano al vibrovaglio possono essere danneggiate e avere uno *stress* che, se ripetuto frequentemente, può essere una concausa per una maggiore mortalità ed un minore accrescimento.
5. rigettarle direttamente in mare dalla barca può comportare il fatto che le medesime vongole siano ripescate più e più volte dalle barche che operano in una determinata area di pesca, aggravando ulteriormente lo stress cui vengono sottoposte. L'eventuale riduzione della taglia minima potrebbe ridurre la dimensione del presente problema.

Le principali finalità alla base del presente piano di gestione sono le seguenti:

1) verificare la sopravvivenza delle vongole sotto taglia rigettate in mare dopo l'ulteriore separazione a terra previa identificazione delle aree idonee al ripopolamento;
2) possibilità di selezionare le taglie di cattura desiderate con una seconda vagliatura a terra e verifica del grado di precisione;

3) eventuale messa a punto di un sistema di certificazione da parte dei consorzi di gestione molluschi i quali, basandosi sui risultati delle operazioni di vagliatura a terra, attestino il rispetto della taglia minima di riferimento. Si introduce un controllo preventivo del rispetto delle taglie facilitando la commercializzazione anche per gli altri operatori della filiera;
4) verifica dei risultati di accrescimento e sopravvivenza delle vongole sotto taglia minima di riferimento separate nella vagliatura a terra e trasferite in aree di ripopolamento, definite dai competenti consorzi di gestione.

Le Fasi del piano di gestione

Le attività del piano di gestione sono articolate nelle seguenti fasi:

- ✓ fissazione di una nuova taglia minima di riferimento per la conservazione secondo la procedura stabilita dal reg. "*Omnibus*", inferiore all'attuale, sulla base dei risultati scientifici della ricerca CONISMA, riportata in allegato e della letteratura scientifica esistente.
- ✓ Rinuncia alla tolleranza in peso del 5% sulla taglia minima di riferimento, ammesso, tuttavia, che quest'ultima sia pari a 22 mm;
- ✓ Prelievo di 40 sacchi al giorno (400 Kg) per imbarcazione, al fine di ridurre la produzione del 20%;
- ✓ applicazione del piano a tutte le vongole selezionate con il vaglio e tenute a bordo;
- ✓ sbarco di tutte le vongole di ogni motopesca nei punti di sbarco, ove i consorzi molluschi avranno installato un vaglio di dimensioni adeguate;
- ✓ operazioni di seconda vagliatura, in condizioni ottimali a terra, con restituzione al motopesca di tutte le vongole sopra la nuova taglia minima di riferimento per la conservazione (sotto il controllo dei Consorzi Gestione Vongole, di seguito CoGeVo), rilasciando allo stesso m/p un certificato di avvenuta seconda vagliatura con rispetto della taglia minima di riferimento per la quantità di vongole selezionate. Le eventuali imbarcazioni che non fanno parte dei CoGeVo sono comunque tenute alla certificazione della taglia attraverso i consorzi di gestione. Le procedure stabilite dai Consorzi di gestione per il riposizionamento in mare del

prodotto sottotaglia vagliato a terra, dovranno essere preventivamente indicate dagli stessi Co.Ge.Vo. all'Autorità Marittima Competente per territorio la quale provvederà ad emanare apposite Ordinanze di divieto di pesca per i pescherecci interessati nelle aree in parola. Le Autorità di polizia avranno il compito di far rispettare i provvedimenti adottati;

- ✓ raccolta da parte del CoGeVo di tutte le vongole al di sotto della nuova taglia minima di riferimento, presenti nel prodotto sbarcato, e ri-trasferimento in aree di mare destinate al ripopolamento, secondo la quantità e la densità di semina definite nei singoli piani di gestione e produzione dei consorzi;
- ✓ verifica dopo tre mesi dalla semina della sopravvivenza e accrescimento delle vongole, per accertare se è avvenuto l'accrescimento e nel periodo in osservazione avranno superato la taglia minima di riferimento.

Per rafforzare il controllo sul rispetto del divieto di pesca nelle aree di ripopolamento, i Co.Ge.Vo. si avvarranno di sistemi di verifica della posizione delle imbarcazioni interessate basati su localizzazione GPS, in grado di registrare dunque tutte la fasi inerenti l'attività della flotta e dotati della possibilità di emettere un'allerta-rapida indirizzato alle imbarcazioni che violino tali divieti. Si consideri che sono già presenti sistemi di controllo geo-referenziati (gestiti in GPS) nei Compartimenti marittimi dell'Alto Adriatico. Tramite tali sistemi è possibile conoscere, tra l'altro, il numero di draghe idrauliche operanti giornalmente, potranno essere ottimizzate le procedure e l'organizzazione delle operazioni di vaglio a terra del prodotto (a cura dei Consorzi di gestione), e sarà più semplice controllare le operazioni di semina delle vongole sottotaglia nelle aree di mare in precedenza individuate.

Inoltre, la selezione a terra del prodotto pescato inserisce un forte elemento di responsabilità nei confronti dei dirigenti dei Consorzi di Gestione, soprattutto in assenza di tolleranza sulla taglia minima. Infatti, le norme sulla tracciabilità del prodotto prevedono che chi assume la responsabilità di garantire l'osservanza del limite di taglia, può essere perseguito penalmente o amministrativamente nel caso in cui in successivi controlli effettuati lungo la catena distributiva si dovessero individuare delle infrazioni.

Si prevede di realizzare il presente piano con la partecipazione attiva di tutti i consorzi di gestione molluschi, avvalendosi di un'adeguata assistenza scientifica e con il controllo delle competenti autorità (Mipaaf, Autorità marittima).
La durata di suddetto piano sarà di 3 anni con approccio adattativo in funzione degli esiti delle verifiche scientifiche.

4.Biologia ed ecologia della vongola (Chamelea gallina)

4.1 Aspetti biologici

La vongola è un mollusco bivalve, dal nome scientifico *Venus gallina* o *Chaemalea gallina*, che vive su fondi di sabbia e sabbia e fango, in prossimità della costa, a profondità non superiori a 20 metri.

Esistono diverse specie di molluschi bivalvi che prendono il nome di vongole: le vongole veraci (*Tapes decussatus*), le vongole filippine (*Tapes semidecussatus*), le vongole gialle o longoni (*Tapes aureus*) oltre a specie simili ma meno frequenti.

I Consorzi Gestione Molluschi operano anche su altre specie di Bivalvi, quali i fasolari (*Callista chione),* i cannolicchi (*Ensis minor*), lo scrigno di venere (*Scapharca* spp.) ed in certe aree del Tirreno anche per le telline (*Donax trunculus*).

Qui si tratterà esclusivamente della vongola *Chamelea gallina,* la quale specie per tradizione è pescata in tutte le coste dell'Alto e Medio Adriatico e costituisce la risorsa più importante per la pesca con la turbo soffiante dei Consorzi Gestione Vongole.

La vongola è un mollusco bivalve, lamellibranco, filtratore appartenente alla famiglia Veneridae, che presenta una conchiglia esterna costituita da due valve di uguali dimensioni spesse e robuste, poiché costituite da carbonato di calcio che il mollusco riesce ad estrarre dall'acqua di mare. Le due valve sono tenute insieme da legamenti elastici e da un meccanismo a cerniera rappresentato da un incastro formato da tre denti in ogni valva. Le valve, di forma ovale-lenticolare, sono ricoperte da numerose costolature concentriche e irregolari (Fischer et al. 1987) ed esternamente mostrano una colorazione bruno-biancastra o grigia con striature e macchie più scure; la superficie interna delle valve è, invece, liscia e presenta un colore bianco-giallastro con macchie violacee in corrispondenza dei punti di inserzione dei muscoli adduttori. Questi ultimi

hanno la funzione di tener chiuse le valve, opponendosi alla forza opposta esercitata da un legamento elastico che invece tende a far aprire le due valve. La vongola può raggiungere la dimensione massima di 45 mm ad 8 anni di età.

La vongola si riconosce dalle altre specie per una forma più rotonda e per una colorazione grigia variegata. Le vongole veraci sono di forma ovale, con colorazioni marroncino, giallastre, marezzate, con una rigatura in rilievo sulla conchiglia.

Il ciclo biologico della vongola è costituito da due fasi distinte; una fase larvale planctonica, detta *veliger*, sospesa nella massa d'acqua, ed una fase adulta bentonica, al di sotto della superficie del substrato sabbioso. Dalle uova fecondate deriva una larva delle dimensioni inferiori al decimo di millimetro che vive in sospensione nell'acqua e viene trasportata dalle correnti.

Durante questa fase, la cui durata è variabile in funzione della temperatura dell'acqua, ma in genere inferiore ad un mese, le larve di vongola si alimentano nella massa d'acqua nutrendosi di fito e zooplancton. Con il passare dei giorni la larva si accresce ed inizia a secernere le sostanze che formano la conchiglia.

Procedendo nella formazione della conchiglia, pur rimanendo sempre a dimensioni inferiori ad 1 mm, il peso crescente della conchiglia, ancora trasparente, rende sempre più difficile rimanere in sospensione nell'acqua, così che la vongola scende lentamente verso il fondo. Raggiunto il fondo, con una conchiglia estremamente fragile, la vongola si infila tra i granelli di sabbia ed inizia a comportarsi come una vongola adulta, cioè si pone in verticale, infilata nel sedimento, con due piccole aperture – i sifoni – che rimangono alla superficie. Da questo momento inizia la filtrazione dell'acqua vicino al fondo trattenendo sostanze organiche e piccoli organismi planctonici ed inizia l'accrescimento.

La crescita ha una velocità variabile a seconda della temperatura dell'acqua e della quantità di alimento disponibile e può essere stimata in 1-2 mm al mese. Accrescendosi il mollusco, la conchiglia aumenta di dimensioni e di spessori, così da divenire sempre più robusta.

Le vongole, già prima di avere un anno, sono pronte per la riproduzione: la specie è a sessi separati e la fecondazione è esterna. Affinché quest'ultima abbia successo e

nasca una larva, occorre che lo sperma emesso dai maschi raggiunga le uova in pochi secondi ed esistono meccanismi fisiologici per rendere sincrone la maturazione ed emissione dei gameti. Già in vongole di 10 mm sono stati rinvenuti ovociti in via di maturazione.

La quantità di uova prodotte da ogni vongola è molto elevata ed aumenta fortemente all'aumentare delle dimensioni delle vongole potendo superare alcune centinaia di migliaia di uova per vongola. La riproduzione non avviene tutto l'anno, ma ha una sua stagionalità, collegata con il ciclo termico delle acque.

In Adriatico si ha la riproduzione per un periodo esteso, da maggio ad ottobre, ma in qualche anno sono state registrate riproduzioni anche in altri mesi.

L'accrescimento della vongola, che nei primi 2 anni di vita è di 1-2 mm al mese, rallenta dopo il secondo anno, permanendo su 0,5-1 mm/mese.

Se consideriamo vongole nate a maggio, esse scenderanno al fondo in giugno ed a settembre avranno una lunghezza di 7 mm, circa 12 mm a dicembre e, dopo il rallentamento della crescita che si osserva nei mesi invernali, quando si abbassa la temperatura, la vongola raggiunge i 18 mm nel giugno successivo, quindi ad un anno di età di vita bentonica. A dicembre del secondo anno, quando la vongole ha un'età di 18 mesi, la taglia raggiunta è di 23 mm circa. Al ventiquattresimo mese la vongola supera di poco i 25 mm.

L'andamento del peso con la taglia è riportato nella figura sotto.

Fig.1. – Curva lunghezza-peso di *C. gallina*

Le vongole possono vivere, ovviamente se non pescate o predate in altro modo, anche oltre cinque anni e le taglie maggiori ritrovate sono di poco superiori a 40 mm. Occorre considerare che, essendo molto lungo il periodo riproduttivo delle vongole, nello stesso mese si possono trovare vongole con taglie molto diverse tra loro, provenendo da nascite di mesi diversi; a seconda del mese di pesca e della taglia si può risalire al periodo probabile di discesa dal fondo e quindi all'età della vongola.

Si deve tenere presente che vi possono essere differenze tra anni diversi e tra zone diverse per situazioni di diversa produttività (abbondanza di cibo) e di andamento stagionale. Se si tiene presente la quantità molto elevata di uova deposte da ogni vongola, ci si potrebbe aspettare di trovare un numero elevatissimo di vongole ovunque. Nella realtà il numero dei sopravvissuti è molto più basso di quanto ci si possa aspettare. Occorre seguire le diverse fasi del ciclo biologico.

Bisogna innanzi tutto considerare che per aversi la fecondazione delle uova occorre che maschi e femmine siano a breve distanza tra loro e che vi sia una contemporanea deposizione. Infatti il tempo per la fecondazione è breve e al crescere della distanza tra maschi e femmine diminuiscono le possibilità di fecondazione; ciò significa che la riproduzione è fortemente condizionata da fattori quali la densità di vongole e la presenza di deboli correnti che facciano incontrare spermi e uova. Normalmente le vongole sono pronte all'emissione per un periodo abbastanza lungo, nel corso del quale si possono avere emissioni di vongole diverse e più emissioni della stessa vongola. Ma se le vongole sono scarse o troppo distanti tra loro, la fecondazione è più difficile ed a volte impossibile. Ciò comporta che un numero elevatissimo delle uova prodotte dalle vongole non viene fecondato.

Le condizioni migliori per la fecondazione si hanno alle maggiori densità di vongole, ad esempio oltre 100 vongole per metro quadro. Non è necessario avere grandi estensioni di vongole ad alta densità ma, per il numero elevato di uova emesse da ogni vongola è sufficiente avere delle piccole aree ad elevata densità di vongole.

Non si hanno informazioni su possibili spostamenti delle vongole al momento della riproduzione, con avvicinamento degli esemplari dei due sessi.

La larva che deriva dalla fecondazione conduce, come detto, vita planctonica e viene quindi trasportata dalla massa d'acqua; a seconda del regime delle correnti, questo trasporto può avvenire anche per diverse decine di chilometri. A volte vi sono movimenti circolari dell'acqua di mare per cui le larve rimangono nella zona ove sono nate, in altre occasioni le correnti portano le larve verso il largo, verso la costa o dove vi sono fondali rocciosi o fangosi: in tutti questi casi le vongole che scendono al fondo non trovando il fondale adatto muoiono.

Nella fase planctonica le larve si alimentano di piccolissimi organismi planctonici la cui presenza ed abbondanza determina la possibilità di crescita e di sopravvivenza. Inoltre le larve di vongola sono oggetto di predazione da parte di molti organismi planctofagi, ad esempio alici e sardine, ma anche ostriche e mitili che si alimentano filtrando l'acqua. Nella fase larvale planctonica vi sono elevati tassi di mortalità con forte riduzione dei sopravvissuti. In questa fase è difficile intervenire per incrementare la sopravvivenza.

Al momento dell'insediamento sul fondale va tenuto presente che la superficie di sabbia e fango non è vuota, ma vi vivono diversi bivalvi, le stesse vongole adulte, i cannolicchi, i cuori ecc. Questi bivalvi adulti aspirano l'acqua vicino al fondo, attraverso il sifone inalante e trattengono tutte le particelle sospese nell'acqua che vengono convogliate al loro apparato digerente. Tra queste particelle vi sono anche gli stadi larvali delle vongole, con una piccola conchiglia in formazione. Per questo motivo se sul fondale vi è una popolazione abbondante di bivalvi, le possibilità di insediamento per i nuovi arrivati sono molto scarse; se invece il fondale è povero di bivalvi si possono insediare quantitativi elevati di vongole, anche diverse migliaia per metro quadrato. Siamo in una situazione simile ad un terreno agricolo, se vi è già una vegetazione il seme non trova posto per germogliare. Su fondali ricchi di organismi le nuove vongole non trovano posto.

Spesso ai pescatori capita di trovare delle zone ricche di vongole, che hanno tutte la stessa dimensione, ciò significa che le larve si sono depositate su di un substrato privo di altri organismi, come appunto un terreno dopo l'aratura e preparazione alla semina. In altre situazioni i pescatori trovano aree con alcune vongole grandi e un numero medio di

vongole più piccole; si tratta di zone ove la presenza di vongole adulte in numero limitato ha contenuto il numero di nuove vongole che si sono insediate in numero scarso.

Una volta insediata sul giusto fondale e dopo aver superato l'acclimatamento sul nuovo habitat, la vongola deve comunque, come tutti gli organismi marini, far fronte a tutti i processi di competizione intra e interspecifica propri di tutti gli ecosistemi, ivi compreso quello marino.

Infatti sono numerosi gli organismi per i quali le vongole, quando hanno ancora la conchiglia molto sottile, costituiscono un elemento della dieta. Tra questi i crostacei, in particolare i granchi, che riescono facilmente a rompere la fragile conchiglia. In questo stadio dello sviluppo le vongole costituiscono una preda ideale per questi crostacei; si può stimare che un solo granchio possa catturare decine di vongole al giorno.. Tra i predatori vanno ovviamente citati anche i pesci, ad esempio le triglie di fango, che nella fase giovanile si alimentano delle giovani vongole che individuano con i loro barbigli e mettono a nudo con un getto d'acqua.

Proseguendo la vita bentonica, le dimensioni aumentano e cambiano i predatori, con pesci sempre più grandi, ad esempio sogliole, rombi, gallinelle ecc. fino a giungere all'uomo che preda le vongole per mezzo dell'attività di pesca.

Questi aspetti della biologia ed ecologia delle vongole vanno considerati unitamente all'impatto delle tecnologie di raccolta per migliorare la produzione.

4.2.Distribuzione e dimensione dello stock

La vongola *Chamelea gallina* vive su fondali sabbiosi e di sabbia e fango, nella fascia costiera a profondità comprese tra 0 e 18 metri.

Non vive su fondali fangosi, di ghiaia, rocciosi o coperti da praterie di Posidonia.

Il limite batimetrico di 18-20 metri è teorico in quanto l'areale di distribuzione si estende dalla battigia, ove è presente la sabbia grossolana, fino ad una distanza dalla costa di 1-2 km.

In Italia la specie è presente in Adriatico dal Compartimento di Trieste fino a Barletta-Molfetta ed in alcune aree limitate delle coste laziali e campane.

In genere si è notato che le aree di distribuzione delle vongole seguono negli anni la distribuzione dei fondali sabbiosi. Questi sono a volte ricoperti da fanghi portati dai fiumi e modificati dagli spostamenti delle aree sabbiose per il trasporto di onde e maree così che le superfici con maggiore presenza di vongole sono quelle vicino alla battigia, ove la sabbia è più presente.

Ulteriori modifiche all'ampiezza delle aree sabbiose si hanno per le opere artificiali di protezione della costa dall'erosione (scogliere).

Esiste in Adriatico una continuità spaziale delle vongole e per effetto degli ampi spostamenti nella fase larvale planctonica si ritiene che vi sia un'unica popolazione, anche se i parametri biologici sono diversi nello spazio e nel tempo. Per quanto riguarda l'Adriatico un ruolo importante nella distribuzione delle vongole è la direzione e intensità delle correnti marine, che condizionano dove vanno ad insediarsi le vongole trasportate nella fase larvale planctonica.

Il primo Compartimento marittimo a nord, quello di Monfalcone, non può beneficiare dell'apporto di vongole provenienti dalle acque triestine, slovene o istriane in quanto in queste aree non vi sono vongole ed il popolamento locale è determinato solo dalle larve che correnti cicloniche fanno scendere al fondo nella stessa area ove si sono i riproduttori. Parimenti, l'andamento delle correnti determina l'area di discesa al fondo delle vongole al termine della fase planctonica.

Una volta che le giovani vongole si sono insediate sul sedimento idoneo, la loro sopravvivenza dipende da fattori ecologici poco dipendenti dall'attività di pesca. La densità dei giovani, molto elevata, anche superiore a 5000 vongole per m², non può rimanere a lungo in quanto crescendo le vongole aumenta la loro competizione per lo spazio e per il cibo. E' facilmente comprensibile che una determinata quantità di alimento può produrre un accrescimento elevato se suddiviso tra pochi organismi, mentre risulta insufficiente per mantenere in vita o far crescere numeri elevati di commensali.

I predatori naturali (crostacei, pesci, echinodermi ecc.) contribuiscono alla riduzione rapida del numero di vongole per unità di superficie. Questi fattori ecologici presentano un'ampia gamma di variabilità, negli anni, nei mesi e nelle diverse aree, così che sono difficilmente prevedibili nella loro intensità.

Il risultato è una popolazione di vongole, distribuite per gruppi, con in genere un gradiente costa largo in funzione della distribuzione delle sabbie, con chiazze di diversa densità di vongole per la discontinua discesa al fondo delle larve.

Le vongole compiono modesti spostamenti per cui la pesca deve adeguarsi alle variabili condizioni della risorsa, con forti fluttuazioni nel tempo per le stesse aree. Ciò si ripercuote sulle modalità gestionali che devono essere adattate alla mutevole realtà.

La gestione del prelievo di vongole effettuata dai CoGeMo risponde all'esigenza di adattare la pesca alle situazioni che si sono create.

5. Gestione della risorsa e Consorzi di Gestione Vongole (Co.Ge.Vo)

La pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica è un'attività di pesca meccanica relativamente recente. Introdotta negli anni '70, si è diffusa in tutto il litorale Adriatico grazie ai fondali sabbiosi in cui si annida un'importante mollusco bivalve : la vongola di mare denominata prima *Venus gallina* ora, *Chamelea gallina*.
Non mancano altre specie di pari importanza che però negli anni, per particolari conformazioni del territorio, non hanno avuto la stessa importanza economica e produttiva in termini nazionali, rivestendo però un ruolo di tutto rispetto e primaria importanza nei contesti in cui vengono raccolti. Particolare attenzione merita la risorsa Fasolari dislocata nelle sole zone alto-adriatiche e la risorsa cannolicchio caratterizzate da produzioni e stagionalità discontinue.
La gestione della pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica è affidata ai consorzi di gestione costituiti ai sensi dei Decreti Ministeriali 44/1995 e 515/1998. Questa normativa, unica nel suo genere, consisteva nell'affidare la gestione di una risorsa

rinnovabile direttamente alla categoria dei pescatori, purché regolarmente costituiti (e riconosciuti) e che rispondessero ad alcuni requisiti chiari ed inequivocabili.
Il senso di maturità è stato tale da superare il periodo di cui erano stati proposti, ma soprattutto diventare una eccellenza del sistema ittico italiano.
Sotto il rigido controllo e indirizzo dei Comitati di Gestione dei consorzi, eletti democraticamente dalle compagine sociale, la strategia aziendale si può concretizzare nei seguenti indirizzi:

Tutelare lo sviluppo e la salvaguardia dei molluschi bivalvi e dell'ambiente marino;

Curare i rapporti con le Istituzioni e gli Enti a vario titolo competenti in materia; Tutelare e assistere i propri consorziati.

Promuovere lo sviluppo della risorsa;

L'attuale sistema di gestione è la risultante di un lungo processo di affinamento che ha coinvolto l'Amministrazione centrale e i consorzi di gestione traendo fondamento dal decreto 22 dicembre 2000. In alcune aree per particolari esigenze sono stati fatti dei provvedimenti ad hoc per una gestione più funzionale alle esigenze del territorio, come per esempio la problematica della pesca delle vongole in Veneto e/o dei fasolari
I consorzi si concentrano particolarmente nella gestione e nell'organizzazione dell'attività di pesca, cercano il più possibile di salvaguardare le imprese di pesca e nello stesso tempo di non depauperare i banchi naturali di prodotto.

I compiti principali dei consorzi di gestione sono:

- La determinazione del quantitativo massimo pescabile, nel rispetto dei limiti di legge;
- La determinazione della pezzatura minima pescabile nel rispetto della normativa vigente;
- Le tipologie degli attrezzi da pesca utilizzabili nel rispetto della normativa vigente ;

- La definizione dei periodi di fermo biologico e di sospensione volontaria dell'attività di pesca;
- Le decisioni sulla rotazione e sulle eventuali chiusure delle aree di pesca;
- Le attività di monitoraggio ed i campionamento della risorsa
- Le attività di semina e di ripristino dei banchi;
- L'orario di uscita dal porto e di inizio attività di pesca;
- Le modalità di pesca;
- La determinazione e l'individuazione dei punti di scarico unici in ogni porto;
- L''attività di controllo e il rispetto delle norme applicate.
- La collaborazione con autorità sanitarie

Tutte queste funzione si sintetizzano e concretizzano nell'attività di gestione e programmazione dell'attività di pesca. Le singole misure vengono discusse e proposte dai singoli consorzi: alcune alla Direzione Generale della Pesca, altre alle Capitanerie di Porto che provvedono a trasformarle in Ordinanze aventi valore legale.

Tutte le proposte gestionali sono validate da un consulente scientifico nominato e riconosciuto dal Consorzio che contribuisce in modo attivo alla gestione dei consorzi.

Con il passare del tempo, le azioni sono diventate molto più restrittive rispetto quelle previste dalla normativa e la programmazione è diventata fondamentale per l'attività di gestione dei consorzi, non solo all'interno degli stessi , ma soprattutto nelle relazioni fra i consorzi stessi. Da anni, con molta difficoltà, si sta cercando di uniformare una politica di mercato comune. A causa di una risorsa non equamente distribuita, la sua realizzazione è molto difficile. Questo, però, non ha pregiudicato i rapporti fra i consorzi nell'affrontare comunemente alcune problematiche; taglia commerciale, distanza dalla costa, ecc.

La salvaguardia della risorsa e dell'ambiente marino sono indispensabili per mantenere e incrementare le produzioni ittiche, in questo contesto l'attività di monitoraggio e campionamento della risorsa risulta basilare per un'attività di programmazione della raccolta. Operazioni di chiusura aree, rotazione, raccolta e redistribuzione di giovani vongole pongono i pescatori alla stregua di veri e propri coltivatori del mare. Ne

consegue che grazie all'organizzazione messa in campo dai consorzi di gestione il mestiere del pescatore è diventato una professione molto ambita essendo riuscita a migliorare le proprie condizioni sociali. Non solo nell'occupazione, già di per se stessa motivo di successo considerato l'attuale tendenza, ma anche nel mantenimento delle proprie condizioni di lavoro; orari, numero di giornate di lavoro, sistema di meccanizzazione ecc.

Attualmente in Italia operano circa 700 imprese di pesca la cui produzione si aggira attorno alle 20.000 tonnellate, molto al di sotto del massimo potenziale possibile.

Il numero totale delle draghe in Italia è rimasto, pressoché inalterato nell'ultimo decennio.

Ogni consorzio di gestione, costituitosi in funzione della norma quadro di riferimento, si è sviluppato secondo proprie inclinazioni e contestualità. Alcuni, come l'esperienza veneta, la gestione viene effettuata congiuntamente e in maniera sovra compartimentale. Altri hanno suddiviso il proprio compartimento in più ambiti di gestione indipendenti, altri ancora gestiscono in maniera autonoma il proprio consorzio.

Si tratta di un impegno condotto con grande serietà e responsabilità, ma con penuria di mezzi, a cui i consorziati hanno sempre compensato mediante addebito pro-quota dei costi consortili. Questa impostazione, però, ha consentito di raggiungere importanti risultati sul piano della partecipazione collettiva ai processi decisionali, portando da un lato all'identificazione dei consorzi quali autorevoli soggetti di riferimento istituzionale e dall'altro alla formazione di un elevato spirito di coesione degli operatori.

Ogni triennio si procede al rinnovo delle cariche sociali eletti all'interno della compagine sociale. Un presidente e tre o più membri del comitato di gestione. Comitato a cui è affidato l'indirizzo di gestione.

Dopo una prima fase di comprensibile e giustificabile difficoltà organizzativa e gestionali, da molti anni si è instaurato un clima collaborativo fra i consorzi che si spera possa sfociare nei prossimi anni in accordi molto più stabili. Come avvenuto in Veneto dove il clima collaborativo ha dato origine alla costituzione di due importanti

organizzazioni di produttori: l'O.P. Bivalvia Veneto e l'O.P. I Fasolari. Queste organizzazioni di pescatori stanno diventando degli importanti punti di riferimento della categoria oltre che per tutto il settore molluschicolo italiano.

La gestione dei consorzi ruota attorno ai cardini della sostenibilità; ambientale, economica e sociale che si persegue attraverso la salvaguardia e l'incremento e accrescimento della risorsa; la razionalizzazione del prelievo e la garanzia di reddito; la salvaguardia e tutela degli associati e delle loro imprese di pesca.

- **La salvaguardia e l'incremento della risorsa**

La stretta collaborazione con enti di ricerca, università e laboratori di biologia marina privati, permettono un controllo costante della risorsa. Grazie al monitoraggio e campionamento continuo ogni anno viene formulato un piano di gestione unico volto a ridurre gli impatti e massimizzi i risultati.

In alcuni anni durante il fermo pesca viene effettuato un monitoraggio completo di tutte le aree di pesca. In relazione ai risultati viene predisposto un programma di pesca che contempla:

- La determinazione del quantitativo massimo pescabile giornaliero,
- La determinazione della pezzatura minima pescabile nell'ambito del rispetto della normativa vigente,
- L'individuazione di aree di pesca e/o sospensione
- Il periodo di rotazione degli ambiti o delle aree
- L'orario di uscita dal porto e di inizio attività di pesca,
- Le modalità di pesca,
- Determinazione e individuazione dei Punti di scarico unici in ogni porto,
- L'attività di controllo
- L'attività sanzionatoria
- L'eventuale Attività di semina e ripristino banchi

Le singole misure vengono discusse e, quando necessario, proposte alle Capitanerie di Porto che provvedono a convertire le proposte in Ordinanze.

Il controllo dell'intera attività di pesca è affidato, al fine di scongiurare infrazione ai regolamenti di pesca, a propri addetti in collaborazione con istituti di vigilanza riconosciuti e forze di polizia.

- **La razionalizzazione del prelievo e la garanzia di reddito**

In funzione dello stato della risorsa vengono stabilite le quote di pesca senza nessuna discriminazione tra le diverse barche ovvero porti di abituale ormeggio dei natanti.
La quota è uguale per tutte le unità la quale viene stabilita oltre che dalla disponibilità della risorsa anche in relazione alle richiesta commerciale . Degli incaricati, dopo aver verificato richiesta commerciale e disponibilità della risorsa, comunicano la quota massima pescabile ai propria associati. Il tutto è agevolato in alcune aree per la presenza di importanti poli commerciali in altri per la presenza di Organizzazioni di produttori
Queste organizzazione di produttori volute e promosse dai consorzi di gestione hanno lo scopo primario di allocare al meglio le risorse pescate al fine di garantire la massima soddisfazione reddituale dei propri associati. La concentrazione dell'offerta in un sistema di qualità certificata è un punto chiaro per il successo di queste imprese. Alcuni di queste organizzazioni si sono strutturate patrimonialmente come l'O.P. BIVALVIA VENETO.S.C. Queste strutture sono diventate degli importanti punti di riferimento per tutto il settore molluschicolo italiano.

- **Salvaguardia e tutela degli associati e delle loro imprese di pesca**

Il mantenimento e l'incremento dell'occupazione riveste un ruolo di primaria importanza. La flotta Italiana delle draghe idrauliche è rimasta pressoché intatta nell'ultimo decennio. Già questo è ritenuto motivo di successo. Il mantenimento dell'occupazione non significa solamente numero di addetti imbarcati, ma fondamentale risultano le condizioni di lavoro. Gli orari e le giornate di pesca limitate, la tipologia di lavoro molto meccanizzata e poco usurante comportano delle condizioni sociali favorevoli "a misura d'uomo". Per queste condizioni, grazie al "sistema CoGeVo", la

pesca con la draga idraulica è notoriamente riconosciuta l'attività, all'interno del mondo della pesca, con le migliori condizioni sociali.

Negli ultimi anni durante i lunghi periodi di inattività, oltre le normali attività istituzionali, si sta investendo parecchie risorse, economiche ed umane, allo scopo di promuovere e valorizzare la risorsa e le organizzazioni che la gestiscono.

Per concludere non si può che sottolineare l'esperienza più che positiva dei consorzi di gestione. Nati a carattere sperimentale, su una visione lungimirante dell'amministrazione, si sono imposti all'interno di un contesto economico molto difficile, caratterizzato da notevoli problemi e contenziosi, diventando, nonostante ciò, un chiaro esempio di successo da imitare ed esportare anche in altri comparti ittici.

6. Aspetti tecnici degli attrezzi coinvolti (Draghe Idrauliche)

La draga idraulica

La pesca dei molluschi bivalvi è una delle forme di pesca più antiche, alla draga con asta, barche a remi e verricello manuale si è sostituita nei primi anni '70 la pesca con draga idraulica, in varie versioni.

La draga ha forma di parallelepipedo che si appoggia nel fondo ed è una draga a lama che permette di decorticare il fondale per qualche centimetro, spingendo all'interno dell'attrezzo, molluschi, sabbia e fango. Una serie di ugelli immette internamente all'attrezzo acqua in pressione che favorisce l'uscita dai tondini che compongono la gabbia metallica della sabbia e del fango, lasciando all'interno dell'attrezzo solo i molluschi ed altri organismi.

Esistono due modalità di traino della draga: la pesca con l'ancora e la pesca in retromarcia. La differenza dipende a seconda che l'attrezzo da pesca venga trainato facendo forza sul motore e dunque sull'elica oppure con l'ausilio del verricello e dunque con l'ancora. In entrambi i casi, la barca trascina l'attrezzo, che è collegato alla barca con due cavi di lunghezza doppia rispetto la profondità, muovendosi sempre all'indietro.

Alla fine della cala, l'attrezzo viene salpato e svuotato del prodotto in una grossa vasca posta a prora dell'imbarcazione e viene inviato al vibrovaglio.

La principale risorsa target è la *Chamelea gallina* (vongola comune) di origine autoctona, anche se vengono ugualmente pescate con questo sistema, in zone diverse e su scala minore rispetto a *C. gallina*, altre specie di molluschi bivalvi (cannolicchi – *Ensis minor*, fasolari – *Callista chione* e in passato vongole longone – *Venerupis aurea*). Non è invece consentita la pesca di telline (*Donax trunculus*), tartufi (*Venus verrucosa*) e vongole veraci (*Ruditapes* spp.) con draghe idrauliche (D.M. 29/05/1993; D.M. 21/07/1998 e successive modifiche).

Le draghe idrauliche sono attualmente (dati 2011 Mipaaf/Irepa) battelli omogenei da un punto di vista tecnico e dimensione. Il numero attuale di imbarcazioni operanti con draghe idrauliche si aggira intorno alle 700 unità (Tab. 1). Il numero di imbarcati è stimato in circa 1500 unità, che equivale ad un equipaggio medio di 2 unità per battello. Il numero medio di giornate di pesca annue è di circa 85.

In termini economici il contributo del segmento delle draghe idrauliche al valore della produzione lorda vendibile dell'intero settore italiano è pari a circa il 5,7%. La produzione complessiva 2011 è di 21.796 tonnellate e rappresenta il 10,36% dell'intera produzione della flotta da pesca (Tab. 2).

Tab. 1 – Barche autorizzate alla pesca con draghe idrauliche per regione, anno 2011

Regione	**Numero**	**GT**	**Potenza Motore (KW)**
Lazio	24	237	2602
Campania	14	142	1991
Puglia	76	819	7544
Abruzzo	103	1597	11148
Molise	9	96	967
Marche	221	3416	23534
Emilia-Romagna	54	785	5610
Veneto	163	1836	17915
Friuli Venezia G.	42	446	5016
Totale	**706**	**9374**	**76327**

Fonte: Mipaf - IREPA

La flotta è concentrata sul litorale adriatico, con importanti poli produttivi nelle Marche (il 31% delle draghe idrauliche operative in Italia) e in Veneto (il 23%).
Le draghe operanti nel Tirreno (circa 40) principalmente pescano cannolicchi (*Ensis minor*).

Tab. 2 – Andamento della produzione per compartimenti, draghe idrauliche, 2004-2011

Catture / Landing in volume (t)								
Compartimento	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**
Roma	166	126	63	57	67	107	205	250
Napoli	11	100	336	2	33	34	151	239
Molfetta	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	268	189	40	122
Manfredonia	272	428	1628	2015	1293	2041	1800	1855
Termoli	n.d.	245	146	270	375	129	325	396
Ortona	n.d.	n.d.	n.d.	469	671	646	699	709
Pescara	3573	1414	2946	1142	2500	2718	3094	3146
San Benedetto T.	1850	922	2496	2683	2972	2334	2713	1770
Civitanova Marche	n.d.	n.d.	n.d.	2464	1892	604	1342	529
Ancona	3105	697	2368	3303	2394	1537	3764	4265
Pesaro	3574	2909	1235	4888	4505	2781	3725	3136
Rimini	1303	1491	1266	3211	3008	2058	700	1430
Ravenna	1319	950	852	1177	517	409	262	734
Chioggia	3775	1936	2774	3669	2588	1058	1319	1400
Venezia	2529	2246	1995	2874	1069	363	1023	1281
Monfalcone	924	889	718	578	785	318	632	529
Totale Complessivo	**22401**	**14353**	**18823**	**28802**	**24937**	**17326**	**21794**	**21791**

Fonte: Mipaf-Irepa

La gestione della pesca della Chamelea gallina con draga idraulica è affidata ai Consorzi costituiti ai sensi dei decreti ministeriali n. 44/1995 e n. 515/1998 e riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali; le modalità di funzionamento e le prerogative dei Consorzi sono individuate dal Decreto Ministeriale 22 dicembre 2000 che modifica il D.M. 21.7.1998, avente per oggetto la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi.

Il principio ispiratore di tale normativa, introdotta negli anni '90 dalla politica nazionale, è stato quello di consentire la possibilità di introdurre sistemi gestionali in grado di aumentare il valore aggiunto prodotto dalla risorsa in favore degli operatori attraverso azioni che riguardano la gestione di aree di pesca affidate direttamente a specifici consorzi così da garantire un equilibrio fra sforzo di pesca, dimensione degli stocks e attività di coltivazione e regolazione del prelievo.

La ventennale esperienza di tale gestione da parte dell'Amministrazione Nazionale e dei Consorzi compartimentali e gli ottimi risultati ottenuti in termini di stabilità delle risorse

e di rendimenti economici, consentono di confermare l'attuale sistema gestionale per il comparto delle draghe idrauliche per i prossimi anni.

Le misure gestionali applicabili alle attività con draga idraulica sono a tre livelli:

- *Misure europee*
- *Misure nazionali*
- *Misure regionali e dei Compartimenti*

Misure europee

Il Reg.to CE 1967/2006 all'art. 13, punto 2, vieta l'utilizzo di draghe idrauliche entro una distanza di 0,3 MN dalla costa. Poiché la distribuzione delle vongole (Chamelea *gallina*) si estende anche all'area costiera, detto limite di fatto riduce l'area di pesca e costituisce una vasta area protetta.

L'art. 15 del medesimo regolamento fissa la taglia minima di riferimento per la conservazione per le vongole (Venus spp e Venerupis spp) a 2,5 cm. L'articolo 16, come modificato dal Reg. 812/2015) invece, in deroga al summenzionato art.15, dispone che gli organismi marini sotto taglia possono essere catturati, conservati a bordo, trasbordati, sbarcati, trasferiti, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita vivi a fini di ripopolamento diretto o trapianto, purché vi sia il permesso e si faccia sotto l'egida dello Stato membro in cui si svolgono tali attività.

L'art. 19 obbliga gli Stati Membri ad adottare un piano di gestione per la pesca con draga idraulica all'interno delle loro acque territoriali. A tal fine, in Italia è in vigore il DD 24 luglio 2015 recante "Adozione del Piano di gestione nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante.") (GU Serie Generale n.187 del 13-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 48)

Il regolamento Mediterraneo fissa anche la larghezza massima della draga a 3 metri.

Alcune di queste norme riprendono quanto indicato dalla normativa nazionale italiana mentre altre, quali la distanza di 0,3 Mn dalla costa e l'obbligo di un piano di gestione sono nuove.

Misure nazionali

La normativa nazionale sulle draghe idrauliche è costituita da una serie di decreti ministeriali. Tali norme sono a volte molto dettagliate sull'uso degli attrezzi, si riferiscono a periodi o situazioni limitate nel tempo o nello spazio.

Le misure riguardano la taglia minima di cattura indicata in 2,5 cm (con tolleranza del 10%), la profondità minima di utilizzo della draga idraulica (3 metri di profondità), il divieto di catturare telline, vongole veraci e tartufi con la draga, gli orari di uscita e/o rientro in porto dei singoli motopesca, la possibilità di pesca limitata alle acque del Compartimento di iscrizione, le caratteristiche tecniche della draga e molteplici altri aspetti quali la quantità giornaliera massima pescabile per motopesca (600 kg per le vongole). Si tratta di norme variate nel tempo, adeguandosi alle realtà contingenti. La quantità massima giornaliera pescabile per le vongole era di 2500 kg passata poi a 1200 kg ed infine a 600 kg, modificandosi le norme in funzione di aspetti commerciali o del destino del prodotto.

Inoltre il numero dei pescherecci con licenza "draga idraulica" non è incrementabile, ma è fisso.

Parallelamente alla riduzione delle quantità e alla limitazione numerica dei pescherecci, si sono introdotti dei limiti temporali, con uno e poi due mesi annuali di divieto di pesca accompagnati da un divieto di pesca per 3 giorni alla settimana. La riduzione della quantità massima giornaliera e del tempo di pesca è stato accompagnato da una riduzione mirata del numero di draghe idrauliche autorizzate in alcuni compartimenti marittimi così che anche la produzione totale di vongole si è ridimensionata.

Attualmente con una flotta di circa 700 draghe idrauliche vi è una produzione che si aggira intorno alle 25-30.000 t annue a fronte di un massimo teorico pescabile di circa 35.000 t se tutte le draghe catturassero 600 kg al giorno, tutti i giorni di pesca (85 giorni all'anno i giorni medi di pesca all'anno).

Impatto ambientale delle draghe

La pesca dei Molluschi Bivalvi con draghe è effettuato solamente in 16 Compartimenti marittimi per una lunghezza di costa limitata alle aree sabbiose, di circa 1400 chilometri su una lunghezza totale di circa 8000 km delle coste italiane.

L'attività di raccolta di vongole viene effettuata da diversi secoli sia pure con tecnologie diverse, a seconda della specie e dell'area.

La pesca con draghe idrauliche ha sostituito le tecniche precedenti in maniera graduale tra il 1960 ed il 1975.

Le comunità biologiche presenti nelle aree di pesca hanno subito l'attività prolungata di selezione e la composizione delle specie attualmente presenti è il risultato dell'azione selettiva della pesca con le draghe.

Per la prima volta su tutte le aree di pesca con draghe è stata effettuata una indagine sulle specie bentoniche catturate dalla draga a livello di macrozoobenthos nella pesca delle vongole.

Nella tabella seguente (tab. 3) sono riportati i *taxa* presenti in oltre il 5% dei campioni, con indicato a fianco se la specie sembra non risentire dell'azione di pesca con le draghe (N) oppure ne risente in maniera lieve (L) o in maniera seria (S).

Tab. 3- Elenco delle specie catturate dalla draga a vongole e indicazione dell'impatto sulla specie (N= nessun impatto) (L= impatto lieve) (S= impatto serio)

N.	Gruppo	Taxon	n. occorrenze	N	L	S
1	Gasteropodi	*Nassarius* spp.	379	X		
2	Bivalvi	*Chamelea gallina*	353	X		
3	Crostacei	Diogenidae	328	X		
4	Crostacei	*Liocarcinus* spp.	302		X	

5	Bivalvi	*Donax* spp.	248	X		
6	Bivalvi	*Spisula subtruncata*	231	X		
7	Bivalvi	*Tellina* spp.	194	X		
8	Bivalvi	*Mactra* spp.	170		X	
9	Bivalvi	*Acanthocardia* spp.	165	X		
10	Bivalvi	*Dosinia lupinus*	161	X		
11	Bivalvi	*Polititapes aureus*	153	X		
12	Bivalvi	*Anadara spp.*	130	X		
13	Gasteropodi	*Cyclope neritea*	129	X		
14	Policheti	*Owenia fusiformis*	102		X	
15	Bivalvi	*Corbula gibba*	102	X		
16	Gasteropodi	*Acteon tornatilis*	102	X		
17	Gasteropodi	*Bolinus brandaris*	94	X		
18	Bivalvi	*Astropecten spp.*	83		X	
19	Gasteropodi	*Neverita josephinia*	78	X		
20	Bivalvi	*Abra* spp.	73	X		
21	Echinodermi	*Ova canaliferus*	63			X
22	Bivalvi	*Glycymeris* spp.	49	X		
23	Bivalvi	*Nucula necleus*	42	X		
24	Echinodermi	*Echinocardium cordatum*	30			X
25	Bivalvi	*Pharus legumen*	29	X		
26	Scafopodi	*Fustiaria ribescens*	23	X		
27	Policheti	*Eunice aphroditois*	21			X
28	Gasteropodi	*Hexaplex trunculus*	21	x		

L'impatto ambientale, studiato in passato dal Laboratorio di Biologia Marina e Pesca di Bari, ha mostrato che nei fondali sabbiosi oltre il 90% delle specie costituenti la comunità ricolonizza entro un mese l'area ove è passata la draga.

I fondali ove si esercita la pesca sono limitati ai compartimenti di iscrizione dei singoli motopesca ed essendo il numero di motopesca per compartimento chiuso, non è possibile che la pesca con draghe idrauliche venga esercitata in nuove aree.

Criticità del settore draghe idrauliche a seguito dell'applicazione del Reg (CE) 1967/2006

Di seguito si riportano le criticità che il settore della pesca dei molluschi bivalvi con draghe idrauliche ha riscontrato a seguito dell'entrata a regime del Reg (CE) 1967/2006 (Regolamento Mediterraneo) e alle conseguenze di quattro anni di operatività.

Tali criticità rivestono carattere nazionale e sono state riscontrate in tutti i compartimenti marittimi dove è presente la pesca con draghe idrauliche e in tutti i differenti Consorzi di

gestione, pur con gradazioni negli impatti a seconda della natura della fascia costiera interessata e dalla specie target.

L'entrata in vigore del nuovo limite di distanza dalla costa (0,3MN) per le attività di pesca con draghe idrauliche ha di fatto determinato una significativa riduzione delle aree utilizzabili, come già evidenziato, con differenti impatti nei vari consorzi di gestione ma tutti significativi e che determinano una conseguente difficoltà nell'operatività della flotta in relazione alla sostenibilità del prelievo della risorsa. In generale l'applicazione dell'Art.13 ha comportato riduzioni significative dei banchi pescabili di tale risorsa, penalizzando i consorzi di gestione, e conseguente restringimento degli spazi operativi autorizzati.

Nella sottostante tabella si quantifica l'impatto a livello regionale del Reg. CE 1967/2006 sulle aree di pesca delle draghe idrauliche.

Regione	Area di pesca (Km^2) prima del Reg 1967/2006	Area di pesca (Km^2) dopo il Reg 1967/2006	% riduzione area di pesca
Friuli Venezia Giulia	88,0	56,4	35,9
Veneto	148,2	64,7	56,3
Emilia Romagna	127,2	57,8	54,6
Marche	252,2	163,1	35,3
Abruzzo	208,5	139,1	33,3
Molise	51,1	32,3	36,8
Puglia	102,5	10,2	90,0
Lazio	78,2	2,5	96,8
Campania	52,1	0,2	99,6
Totale	**1108,0**	**526,3**	**52,5**

Fonte: primo piano di gestione draghe idrauliche 2010

La tabella evidenzia che con l'entrata in vigore del Reg. Mediterraneo, a livello nazionale si è riscontrata una riduzione delle aree pescabili di circa il 52%, con punte massime in Puglia e nel Tirreno (Lazio e Campania) di oltre il 90%.

Tali riduzioni hanno determinato difficoltà operative e gestionali dei Consorzi, con ripercussioni sulle catture e sulla redditività degli operatori. Non avendo tenuto conto delle specificità del Mediterraneo, l'attività di prelievo ha subito una ulteriore penalizzazione che continua a creare disagi sia dal punto di vista economico che politico-sociale.

Relativamente alla taglia minima di riferimento per la conservazione, pari a 25 mm, in realtà tale misura rispecchia quanto già previsto a livello nazionale dal D.P.R. 1639/1968, ma tale divieto era mitigato dalla tolleranza del 10% di esemplari sotto misura in peso o se possibile in volume.

L'attuale Reg. Mediterraneo non prevede invece alcuna tolleranza, cosicché un solo esemplare mantenuto in barca e di taglia inferiore ai 25 mm, costituisce infrazione grave ai sensi del Reg. 1224/2009 con relativa sanzione pecuniaria (in Italia anche penale), nonché attribuzione di punti.

Purtroppo, nonostante gli sforzi e la buona volontà dei pescatori, qualche esemplare sottotaglia si rinviene sempre nel pescato: infatti gli attuali strumenti di selezione del pescato in barca (vibrovaglio), pur presentando una elevata capacità di selezione in funzione del diametro degli esemplari, non sono in grado di garantire al 100% la separazione tra esemplari di taglia commerciale e non. Ciò pone quindi tutti gli operatori del settore ad elevato rischio di sanzione, a causa della sempre possibile detenzione di prodotto sotto misura, anche se riferita a un solo esemplare rispetto alla quota commerciale catturata (max 600 kg giornalieri).

Una possibile modifica delle dimensioni dei tondini delle gabbie non è stata ritenuta economicamente sostenibile dalle imprese. Una modifica delle gabbie porterebbe ad una perdita particolarmente significativa (all'incirca due terzi) delle catture di misura commerciale. Infatti, poiché la selettività dei tondini è basata su una taglia media, una gran parte degli esemplari di taglia commerciale andrebbe persa. Si ritiene quindi di poter

eventualmente lavorare in futuro, e sulla base delle risultanze del piano, su altri elementi del vibrovaglio che ne aumentino la selettività.
Per rendere maggiormente selettivo il vibrovaglio, si propone tuttavia di realizzare con il coinvolgimento di almeno due Consorzi di Gestione, un progetto pilota - finalizzato a verificare, con la taglia minima fissata a 22 mm. aumentando di 1 mm il diametro delle dimensioni dei fori delle griglie; ciò al fine di verificarne la fattibilità.

Di seguito si riportano una serie fattori che incidono negativamente sulle attività di pesca dei molluschi bivalvi, andando ad alterare le previsioni di cattura dei singoli Consorzi di Gestione e non sono direttamente correlate allo sforzo di pesca sulla risorsa.

7. Possibili interventi del FEAMP per l'implementazione della misura

Il fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) (Reg.(UE) 508/2014) prevede apposite misure per favorire l'entrata in vigore della normativa relativa all'obbligo di sbarco dei rigetti. Il considerando 48) richiama l'opportunità che il FEAMP sostenga gli investimenti a bordo delle navi onde poter "fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate e a valorizzare la parte sottosfruttata del pesce catturato" tanto che sottolinea che "considerando la scarsità delle risorse, al fine di ottimizzare il valore del pesce catturato, dovrebbe anche sostenere gli investimenti a bordo volti ad accrescere il valore commerciale delle catture".
Anche il considerando (66)evidenzia che "al fine di adeguarsi alla nuova politica di divieto dei rigetti, il FEAMP dovrebbe sostenere la trasformazione delle catture indesiderate".
Passando all'articolato, l'articolo 38 - Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie, stabilisce che al fine di ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente marino, favorire l'eliminazione graduale dei rigetti in mare e facilitare la transizione verso uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive conformemente agli obiettivi definiti all'articolo 2, paragrafo 2

della PCP, il FEAMP può sostenere anche investimenti a bordo o destinati ad attrezzature che eliminano i rigetti evitando e riducendo le catture indesiderate di stock commerciali o riguardanti catture indesiderate da sbarcare conformemente all'articolo 15 del Regolamento 1380/2013;

L'articolo 39 relativo all'innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine stabilisce che al fine di contribuire all'eliminazione graduale dei rigetti in mare e delle catture accessorie nonché di facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive conformemente agli obiettivi della PCP di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento 1380/2013 PCP, e per ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente e l'impatto dei predatori protetti, il FEAMP può sostenere interventi volti a sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche o organizzative che riducano gli impatti delle attività di pesca sull'ambiente, comprese tecniche di cattura più efficaci e maggiore selettività degli attrezzi da pesca, o che riescano a conseguire un uso più sostenibile delle risorse biologiche marine vive e la coesistenza con i predatori protetti.
Tali interventi tuttavia devono essere svolti da o in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico, riconosciuto dallo Stato membro, che ne convalidi i risultati.
Una limitazione di questi interventi consiste nel fatto che i pescherecci coinvolti nei progetti finanziati a norma di questo articolo non devono superare il 5% delle navi della flotta nazionale o il 5% della stazza lorda nazionale, calcolata al momento della presentazione della domanda. Su richiesta di uno Stato membro, in circostanze debitamente giustificate e previa raccomandazione dello STECF, la Commissione può approvare progetti che superino i limiti fissati nel presente paragrafo. Gli interventi che non possono essere qualificati come pesca a fini scientifici ai sensi dell'articolo 33 del regolamento 1224/2009 del Consiglio e che consistono nella sperimentazione di nuovi attrezzi da pesca o nuove tecniche devono essere svolti entro i limiti delle possibilità di pesca concesse allo Stato membro.

8. Conclusioni e raccomandazioni generali

Il presente piano di gestione si applica alle acque territoriali italiane fatte salve le misure gestionali vigenti e mantenendo quindi in vigore tutte le misure tecniche nazionali previste dai diversi DM (DM 12 gennaio 1995, DM 1 dicembre 1998 e DM 22 dicembre 2000 e successive integrazioni).

Sulla base delle risultanze della ricerca scientifica allegata, in particolare tenendo conto che il sistema di vagliatura individua un intervallo di selezione abbastanza ampio (range 3-4 mm, vedasi pag.26 e seguenti della ricerca allegata), la taglia minima di riferimento per la conservazione della Chamelea gallina, in deroga dall'allegato III del reg. CE 1967/2006 , è fissata in 22 mm.

Ai fini del rispetto della taglia minima lungo tutta la filiera e fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 è introdotta una seconda vagliatura a terra sotto la responsabilità dei Consorzi di gestione (CoGeVo). Le eventuali imbarcazioni che non fanno parte dei CoGeVo sono comunque tenute alla certificazione della taglia attraverso gli stessi consorzi di gestione.

La frazione sottotaglia derivante dalla seconda vagliatura a terra deve essere trasferita viva in aree di ripopolamento, identificate di volta in volta dai singoli Consorzi di gestione secondo un criterio di rotazione volto a garantire la migliore sostenibilità ambientale, ai sensi dell'art.16 del Reg. CE 1967/2006. Nelle aree di ripopolamento, e fino a quando le vongole non raggiungeranno la dimensione legale, sarà vietata ogni attività di pesca.

La procedura da rispettare per garantire il raggiungimento degli obiettivi generali della PCP in termini di sostenibilità economica ambientale e sociale, e quelli più specifici di cui all'art.15 del Regolamento CE n. 1380/2013, è la seguente:

1) Pescato il prodotto con la draga idraulica, sarà effettuata la fase di prima vagliatura a bordo;
2) Il prodotto verrà insaccato e poi sbarcato nei porti individuati dai Consorzi e autorizzati dall'autorità marittima competente;
3) Effettuato lo sbarco, il prodotto verrà sottoposto ad una seconda vagliatura che sarà effettuata nelle strutture identificate e gestite dai consorzi stessi;

4) Effettuata la seconda vagliatura a terra, la regolarità del prodotto sarà certificata dagli stessi Consorzi;

5) Al motopesca verrà restituito il prodotto certificato sopra la taglia minima di riferimento per la conservazione;

6) Il prodotto sottotaglia che dovesse emergere dalla seconda vagliatura verrà trasferito, sempre sotto la responsabilità dei CoGeVo, del nelle aree di ripopolamento identificate, ai sensi dell'art.16 del Reg. CE 1967/2006;

7) Con la collaborazione degli istituti di ricerca di riferimento dei CoGeVo avverrà, infine, una successiva verifica dei risultati del ripopolamento (in termini di accrescimento), di sopravvivenza e di taglia minima.

Controllo

Le fasi sopra descritte prevedono diverse forme di controllo e verifica. Tali forme di controllo si aggiungono alle attività che le Autorità nazionali preposte (anzitutto il Corpo della Capitanerie di Porto, oltre agli altri organi di polizia) svolgono lungo l'intera attività di pesca e comunque in tutte le fasi della procedura di cui sopra. In particolare, tuttavia si ritiene utile intensificare i controlli per il vaglio a terra e monitorare ed il trasferimento delle vongole sottomisura nelle aree di ripopolamento individuate all'uopo.

L'attività di controllo sarà svolta sulla base di appositi Piani di valutazione del rischio (*risk asessment/analysys*).

Il **Piano Rigetti Vongole**, ferma restando la sua durata di tre anni, prevedrà controlli periodici su base annuale sullo stato della risorsa: in particolare, saranno verificati gli **effetti del riposizionamento in mare** degli individui sottotaglia e l'affidabilità della selezione a terra. Ciò consentirà di apportare eventuali **revisioni** al piano, utili per la sua ottimizzazione.

Informazioni specifiche per una corretta valutazione del Piano dei Rigetti

1. L'attività delle **draghe idrauliche** è regolata attraverso il **Piano Nazionale di Gestione** istituito ai sensi dell'art. 19 del Reg. CE 1967/2006. Questo piano è stato adottato nel 2010 e successivamente **modificato** nel 2015 (Decreto 24 luglio 2015, Adozione del Piano Nazionale di Gestione per le Attività di pesca con il Sistema di draghe idrauliche e rastrelli da natante -15A06046 -GU Serie generale n.187 del 13- 8-2015).

Il piano comprende tutte le informazioni richieste dal Reg. CE 1967/2006, in particolare: l'obiettivo principale e gli obiettivi specifici, le definizioni di pesca e delle specie, i punti di riferimento, i piani di monitoraggio.

Il piano di gestione è disponibile presso il sito del Ministero (www.politicheagricole.it);

2. Le **misure di gestione** previste nel piano sono articolate in **3 livelli diversi**:

- ✓ **Misure europee**
- ✓ **Misure nazionali**
- ✓ **Misure regionali e dei Compartimenti**

3. Il piano è attuato attraverso uno strumento di gestione consolidato che si fonda sulla istituzione dei CO.GE.VO. (Consorzi di Gestione Vongole) a cui è affidata la gestione. Questo strumento è stato ampiamente studiato ed è considerato un **esempio di applicazione efficiente di una forma di autogestione.**

4. Gli **effetti positivi** del sistema possono essere, come noto, così sintetizzati:

   - ✓ l'**aumento del valore delle quote** causato dal divieto di licenza e il costante aumento dei **profitti**;
   - ✓ la riduzione delle quantità raccolte a favore delle dimensioni e, in generale, la qualità della risorsa;

- ✓ l'**eliminazione della tendenza** alla "*gara a chi pesca di più/corsa allo sfruttamento*" (En.: *race-to-fish*) e la concorrenza tra i pescatori nello stesso compartimento.

5. Le **competenze (poteri) e le attività** dei Consorzi sono definiti dalla **legge**. I COGEVO possono stabilire **misure supplementari** che devono essere **più restrittive rispetto alle misure europee e nazionali**. In particolare, hanno la possibilità di decidere:

   - ✓ Le procedure di controllo e sorveglianza;
   - ✓ La rotazione delle zone di pesca, al fine del ripopolamento delle aree;
   - ✓ Le chiusure temporanee e le altre eventuali restrizioni aggiuntive sui limiti decisi dall'autorità centrale.

6. Il **volume delle catture giornaliere** non riflette necessariamente l'abbondanza della risorsa, ma è anche legato alla dinamica dei prezzi e alla quantità di vongole commerciali disponibili e quella che sarà disponibile sul mercato nei mesi successivi.

7. Il **volume annuale degli sbarchi** per singolo consorzio è legato alle decisioni di gestione, salvo in situazioni dovute a fattori ambientali anomali (morie per varie cause).

8. L'aumento dei **prezzi** dagli anni '80 ad oggi (nel 1980, il prezzo medio delle vongole fresche sul mercato era 0,20 € kg, mentre ora è di circa 2,5 € / kg) non è legato all'eventuale esaurimento della Chamelea gallina, ma, al contrario, all'introduzione di politiche di mercato ben definite dai Consorzi. Questi ultimi riducono coscientemente la produzione per consentire la valorizzazione del

prodotto. Inoltre, non vi è in realtà alcuna concorrenza con prodotti analoghi provenienti da altri mercati, perché il prodotto locale è principalmente consumato fresco, mentre il prodotto importato viene elaborato.

9. La riforma della **nuova PCP** ha introdotto l'**obbligo di sbarco**.

Per quanto riguarda la *C. gallina*, la misura in questione dovrebbe essere applicata **dal 1 gennaio 2017**, perché questa specie identifica e caratterizza l'attività di pesca della vongola in oggetto.
Tuttavia, l'articolo 15, comma 4, stabilisce che l'**obbligo di sbarco non si applica alle specie per le quali ci sono prove scientifiche che dimostrano alti tassi di sopravvivenza**, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema.
Infatti, diversi **studi scientifici** e l'attuale pratica di pesca dimostrano che la *Chamelea gallina* ha un **elevato tasso di sopravvivenza** quando viene rilasciata in mare.

10. Come riportato nel Piano Italiano di Gestione per le **draghe**, e anche nello **studio** del **Parlamento europeo** (Commissione PECH) sulla Pesca delle Vongole (2016), i risultati confermano **che la *Chamelea gallina* raggiunge la maturità sessuale a dimensioni comprese tra 13 e 18 mm**. Le vongole adulte sono definite come esemplare con una dimensione maggiore di 18 mm di dimensione (pagine 14, 42, tabella 1, fonte: studio del Parlamento europeo sul settore Pesca delle Vongole - Il caso del Mare Adriatico, gennaio 2016).

11. Costituzione di un **riferimento minimo di conservazione**

Secondo l'articolo 15, comma 10 Reg. UE 1380/13, le dimensioni minime di riferimento per la conservazione possono essere impostate con l'obiettivo di garantire la protezione

del **novellame** degli organismi marini. Sulla base delle prove scientifiche, si propone una Taglia Minima di Sbarco (En.: MLS-*Minimum Landing Size*) di **22 mm**. Questa taglia è **superiore del 22% rispetto alla dimensione della prima fase di maturità (18 mm)** ed è quindi **in linea e nel rispetto della maturità sessuale garantendo la sostenibilità dello sfruttamento delle risorse**.

12. **Controllo ed esecuzione**

Oltre alle norme in materia di controllo e di esecuzione già in atto, **specifiche attività di controllo** saranno attuate dalle autorità competenti per assicurare la corretta **applicazione e implementazione della seconda selezione** a dimensioni di sbarco e la chiusura delle aree di ripopolamento.
In ogni caso, le Autorità nazionali effettuano il controllo dell'attività di pesca in tutte le fasi della procedura sopra descritta. Per quanto riguarda il piano di monitoraggio e controllo, esso sarà condotto secondo piani redatti con precisi criteri di valutazione del rischio, e che potrebbero essere utilmente elaborati anche avvalendosi dell'esperienza dell'EFCA. Inoltre, è prevista una maggiore responsabilizzazione dei Consorzi di gestione durante le fasi delle due vagliature summenzionate, ed il prodotto regolamentare viene certificato dai medesimi.

13. **Monitoraggio**

Il Piano Italiano di Gestione per le **draghe** include già informazioni dettagliate sul monitoraggio del piano e la definizione delle **responsabilità** tra i diversi attori (Consorzi, amministrazione, istituti scientifici). In aggiunta a questa disposizione, ulteriori informazioni per una migliore attuazione del piano saranno garantite attraverso il programma nazionale per la **raccolta dei dati** della pesca nell'ambito del Reg. UE 199/08 (DCF). Attualmente, il programma nazionale prevede già la raccolta sulle attività di pesca (dati di attività, dati economici, distribuzione dello sforzo di pesca) e le specie

(parametri biologici al livello 17 GSA). Nel futuro NWP, sotto la rivista DCF, le attività di **raccolta dei dati saranno ulteriormente intensificate**.

Compatibilmente con le disposizioni di provvedimenti futuri (EUMAP) e con le risorse finanziarie, **indagini supplementari**, sia nel donatore che nelle zone beneficiarie, saranno condotte a livello distrettuale.

17A00113

DECRETO 28 dicembre 2016.

Modifiche all'allegato 1 del decreto 7 maggio 2004, in materia di registro nazionale delle varietà di vite.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 e dalla legge 19 dicembre 1984, n. 865 recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290 che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/69, che istituisce il Registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969 n. 1164 sopra indicato;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 201 del 28 agosto 2002, con il quale si modifica il decreto ministeriale 6 febbraio 2001 relativo alla selezione clonale di vite;

Visto lo schema di accordo tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite del 25 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 212 del 10 settembre 2002;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 242 del 14 ottobre 2004 recante «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000», con il quale, in particolare, è stato pubblicato l'intero registro aggiornato delle varietà di vite, e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 16 del 21 gennaio 2005 «Requisiti da accertare, in sede di prove ufficiali, per l'esame delle varietà di viti, ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005, «Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 82 del 9 aprile 2005, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 195 del 22 agosto 2008, recante «Modifica del protocollo tecnico di selezione clonale della vite»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, pubblicato nel supplemento ordinario n. 141, alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2012 ed in particolare l'art. 12, comma 20;

Vista la legge 7 agosto 2012, n. 135 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, pubblicata nel supplemento ordinario n. 173 alla Gazzette Ufficiale della Repubblica italiana n. 189 del 14 agosto 2012;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 186 del 9 agosto 2013, «Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed in particolare l'art. 8, così come modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 con l'art. 2, comma 1-*ter*;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare, art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

Viste le richieste di iscrizione di nuove varietà di vite, le richieste di omologazione di nuovi cloni e le richieste di riconoscimento di nuovi sinonimi, inviate al Ministero;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ad un aggiornamento del registro nazionale delle varietà di viti;

Decreta:

Articolo unico

1. L'allegato 1 al decreto ministeriale 7 maggio 2004 citato nelle premesse è modificato come segue:

Alla sezione I – vitigni ad uve da vino, vengono inserite le seguenti nuove varietà

Morellone N. codice varietà 854;

Negrone N. codice varietà 855.

Alla sezione I – vitigni ad uve da vino, vengono aggiunti, alle varietà già iscritte, i seguenti nuovi cloni

061 - Cesanese d'Affile N., clone I – VCR 462;

119 - Lambrusco Marani N., clone I – VCR 335;

144 - Marzemino N., cloni I - ISMA-CAVIT 14, I - ISMA-CAVIT 41, I - ISMA-CAVIT 43 e I - ISMA-CAVIT 91;

150 - Montepulciano N., clone I – Vitis 21;

203 - Raboso Piave N., cloni I – VCR 232 e I – VCR 461;

343 - Zibibbo B., clone I – VCR 153.

Alla sezione I – vitigni ad uve da vino, vengono aggiunti, alle varietà già iscritte, i seguenti sinonimi

233 - Terrano N., sinonimo Refošk;

254 - Verdicchio bianco B., sinonimo Trebbiano verde, con utilizzo limitato alla sola Regione Lazio.

Alla sezione II – vitigni ad uve da tavola, vengono aggiunte, le seguenti nuove varietà

Fiammetta Rs., codice varietà 792;

Luisa B., codice varietà 793.

Alla sezione VII – elenco proponenti l'omologazione dei cloni, vengono aggiunti i seguenti nuovi proponeti:

Cavit s.c., Trento;

Provincia autonoma di Trento – Dipartimento agricoltura

2. L'allegato 1 del decreto ministeriale 7 maggio 2004, a seguito delle modifiche di cui al comma precedente alle sezioni I, II e VII, viene di conseguenza variato nella redazione delle parti interessate, secondo l'allegato al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2016

Il direttore generale: GATTO

Avvertenza: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo da parte della Corte dei conti, art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.*

ALLEGATO

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
061	CESANESE D'AFFILE N.	001	I - A5	2007	63/64		
		002	I - A8	2007	63/64		
		003	I - A9	2007	63/64		
		004	I - A10	2007	63/64		
		005	I - A19	2007	63/64		
		006	I - A20	2007	63/64		
		007	I - A21	2007	63/64		
		008	I - ARSIAL-CRA 228	2009	1/63/72		
		009	I - ARSIAL-CRA 232	2009	1/63/72		
		010	I - VCR 462	2016	2		
118	LAMBRUSCO MARANI N.	001	I - RAUSCEDO 2	1969	2	LAMBRUSCO*	* Ai soli fini della designazione
		002	I - CAB 8 A	1990	8		
		003	I - VCR 335	2016	2		
144	MARZEMINO N.	001	I - SMA 9	1969	6	BERZAMINO, BERZEMINO	
		003	I - SMA 18	1969	6		
		004	I - MIDA-95-132	1996	7/29/33		
		005	I - MIDA-95-172	1996	7/29/33		
		006	I - ISV - V 1	1999	1		
		007	I - ISV - V 13	1999	1		
		008	I - ISV - V 14	1999	1		
		009	I - VCR 3	2001	2		
		010	I - CVP-01-114	2001	7/29/33/41		
		011	I - ISMA 353	2004	6		
		012	I - ISMA 355	2004	6		
		013	I - UNIMI-VITIS MAR VV701	2009	33/58		
		014	I - UNIMI-VITIS MAR VV710	2009	33/58		
		015	I - VCR 114	2013	2		
		016	I - ISMA-CAVIT 14	2016	6/84/103/104		
		017	I - ISMA-CAVIT 41	2016	6/84/103/104		
		018	I - ISMA-CAVIT 43	2016	6/84/103/104		
		019	I - ISMA-CAVIT 91	2016	6/84/103/104		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
150	MONTEPULCIANO N.	001	I - RAUSCEDO 7	1969	2		
		002	I - AP-MP1	1977	13		
		003	I - AP-MP3	1977	13		
		004	I - VCR 100	2002	2		
		005	I - UBA-RA MP 11	2002	11/47		
		006	I - UBA-RA MP 12	2002	11/47		
		007	I - UBA-RA MP 13	2002	11/47		
		008	I - UBA-RA MP 14	2002	11/47		
		009	I - TEA 5	2006	59/60		
		010	I - UNIMI-ASSAM MTP VV 301	2005	33/61		
		011	I - UNIMI-ASSAM MTP VV 312	2007	33/61		
		012	I - UNIMI-ASSAM MTP VV 321	2007	33/61		
		013	I - VCR 453	2007	2		
		014	I - VCR 454	2007	2		
		015	I - VCR 456	2007	2		
		016	I - VCR 462	2007	2		
		017	I - Ampelos TEA 21	2007	59/60		
		018	I - VCR 496	2009	2		
		019	I - VCR 498	2009	2		
		020	I - UBA-RA MP 33	2009	47/11/73/74		
		021	I - VCR 419	2013	2		
		022	I - Ampelos CNT 12	2014	78/60		
		023	I - Ampelos CNT 16	2014	78/60		
		024	I – Vitis 19	2016	58		
		025	I – UNIMI 10	2016	33		
		026	I – UNIMI 14	2016	33		
		027	I - VITIS 21	2016	58		
203	RABOSO PIAVE N.	001	I - FEDIT 11 C.S.G.	1969	3	FRIULARO *	* Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT della Provincia di Padova
		002	I - RAUSCEDO 11	1969	2		
		003	I - ISV-V2	1990	1		
		004	I - VCR 43	2002	2		
		005	I - VCR 20	2002	2		
		006	I - VCR 19	2003	2		
		007	I - VCR 232	2016	2		
		008	I - VCR 461	2016	2		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
233	TERRANO N.	001	I - ISV-F2	1991	1/23	CAGNINA, TERAN, LAMBRUSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO, REFOŠK	
		002	I - ERSA FVG 440	2005	23		
		003	I - CAB 29	2009	8/34/60		
		004	I - CAB 40	2009	8/34/60		
254	VERDICCHIO BIANCO B.	001	I - RAUSCEDO 2	1969	2	TREBBIANO DI LUGANA , (239) TREBBIANO DI SOAVE B. PEVERELLA TREBBIANO VERDE*	* Limitatamente alla Regione Lazio
		002	I - CSV-AP VE2	1990	13		
		003	I - CSV-AP VE5	1990	13		
		004	I - VCR 107	1999	2		
		005	I - VCR 28	2002	2		
		006	I - VCR 3	2002	2		
		007	I - 10 ISV	2002	1		
		008	I - UNIMI 1 - CASTELLI DI JESI VLVR 20	2003	33/48		
		009	I - UNIMI 2 - CASTELLI DI JESI VLVR 30	2003	33/48		
		010	I - UNIMI 3 - CASTELLI DI JESI VLVR 50	2003	33/48		
		011	I - ARSIAL-CRA 549	2009	1/63/72		
		012	I - ARSIAL-CRA 553	2009	1/63/72		
		013	I - Ampelos CNT 7	2014	78/60		
343	ZIBIBBO B.	001	I - Zibibbo Regione Sicilia 601	2014	84/4		
		002	I - VCR 153	2016	2		

SEZIONE II – vitigni ad uve da tavola						
Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà
792	FIAMMETTA Rs.					
793	LUISA B.					

SEZIONE VII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
1	CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura	Viale XXVIII Aprile, 26 31015 CONEGLIANO TV
2	Vivai Cooperativi di Rauscedo	Via Udine, 39 33095 RAUSCEDO DI S. GIORGIO DELLA RICHINVELDA
3	Sig. Giuseppe Tocchetti	Via Campolongo 42 35020 DUE CARRARE PD
4	Vivaio Federico Paulsen Centro Regionale per attività di vivaismo settore agricolo	Via A. Lo Bianco, 1 90144 PALERMO
5	Centro Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg	39040 Vadena ORA BZ
6	Istituto Agrario di San Michele all'Adige	Via E. Mach, 1 38010 SAN MICHELE ALL'ADIGE TN
7	Università degli Studi di Milano Istituto di Patologia Vegetale	Via Celoria, 2 20133 MILANO
8	Università degli Studi di Bologna Dipartimento di Scienze Agrarie	Viale Fanin, 46 40127 BOLOGNA
9	Università degli Studi di Pisa - (DCDSL) Dipartimento di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose "G. Scaramuzzi"	Via del Borghetto, 80 56124 PISA
10	Dr. Gino Salvaterra	c/o Istituto Agrario di San Michele all'Adige Via E. Mach 1- 38010 S.MICHELE ALL'ADIGE TN
11	Università degli Studi di Bari - DIBCA Dipartimento di Biologia e Chimica Agro-forestale ed Ambientale	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
12	CNR - IVV Istituto di Virologia Vegetale - Unità Staccata di Grugliasco	Via L. da Vinci, 44 10095 GRUGLIASCO TO
13	Istituto Tecnico Agrario Statale "Celso Ulpiani"	Via Garibaldi s.n.c. 63100 ASCOLI PICENO
14	Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari	Via G. Mameli, 126/D 09123 CAGLIARI
15	Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze delle Produzioni vegetali, del Suolo e dell'Ambiente Agroforestale Sezione Coltivazioni Arboree	Vale delle Idee, 26 50019 SESTO FIORENTINO FI
16	Università Cattolica del "Sacro Cuore" Facoltà di agraria di Piacenza - Istituto di Fruttiviticoltura	Via Emilia Parmense, 84 29100 PIACENZA
17	Comitato Vitivinicolo Veronese	c/o Ispettorato Regionale Agricoltura Via Locatelli 1 – 37100 VERONA
18	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vicenza	Corso Fogazzaro, 37 36100 VICENZA
19	Università degli Studi di Catania Istituto di Coltivazioni Arboree ed Istituto di Patologia Vegetale	Via Valdisavoia, 5 95123 CATANIA
20	Cantina sperimentale di Milazzo	Via XX Luglio s.n.c. 98057 MILAZZO ME
21	Veneto Agricoltura	Palazzo dell'Agricoltura - Viale dell'Università, 14 35020 LEGNARO PD
22	Cantina sperimentale di Noto	Largo Pantheon, 1 96017 NOTO SR
23	ERSA - Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli-Venezia Giulia	Via Montesanto, 15/6 34170 GORIZIA
24	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Alessandria	c/o Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura Settore produzione agricola Corso Stati Uniti, 21 - 10128 TORINO
25	Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei e Dipartimento di Patologia Vegetale	Via E. De Nicola 07100 SASSARI
26	Università degli Studi di Perugia Istituto di Coltivazioni Arboree	Fraz. San Pietro 06121 PERUGIA
27	Regione Toscana Assessorato Agricoltura	Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE
28	Soc. Banfi S.p.A.	S. Angelo Scalo 53024 MONTALCINO SI
29	Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia	Viale Bornata, 65 25123 BRESCIA
30	Consorzio Vino Chianti Classico	Via Scopeti, 155 – Sant'Andrea in Percussina 50026 S. CASCIANO VAL DI PESA FI
31	Regione Campania – Assessorato Agricoltura Settore Sperimentazione e Ricerca	Centro Direzionale Isola A/6 80143 NAPOLI

SEZIONE VII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni		
Codice	**Denominazione proponente**	**Indirizzo**
32	C.R.P.V. - Centro Ricerche Produzioni Vegetali	Via Vicinale Monticino 1965 47020 DIEGARO DI CESENA FC
33	Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Produzione Vegetale (Di.Pro.Ve) - Sez di Coltivazioni Arboree	Via Celoria, 2 20133 MILANO
34	Università degli Studi di Bologna - DI.S.T.A. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroambientali	Viale Fanin, 42 40127 BOLOGNA
35	Università degli Studi di Bari - D.S.P.V. Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
36	Università degli Studi di Bari Istituto di Tecnologie dei Prodotti Agroalimentari	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
37	ARSIA - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale	Via Pietrapiana, 30 50121 FIRENZE
38	Università degli Studi di Catania Dipartimento di scienze e tecnologie fitosanitarie	Via Valdisavoia, 5 95123 CATANIA
39	Consorzio Vino Chianti	Lungarno Corsini, 4 50144 FIRENZE
40	Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano	Piazza Grande, 7 53045 MONTEPULCIANO SI
41	Regione Lombardia Direzione Agricoltura	P.zza IV Novembre, 5 20124 MILANO
42	Consorzio Agrario di Siena	Via Pianigiani 9 53100 SIENA
43	Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Biotecnologie Agrarie	Via G. Donizetti, 6 50144 FIRENZE
44	Consorzio della denominazione San Gimignano	Villa della Rocca 53037 SAN GIMIGNANO SI
45	Fondazione "Fojanini" di Studi Superiori, Sondrio	Via Valeriana 32 23100 SONDRIO
46	ARUSIA - Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura	Via Fontivegge, 51 06124 PERUGIA
47	ARSSA - Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo in Abruzzo	Piazza Torlonia, 91 67051 AVEZZANO AQ
48	Consorzio tutela del Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC	Via Ludovico Ariosto, 67 60030 (Loc. Moie) MAIOLATI SPONTINI AN
49	Azienda Val di Maggio Arnaldo Caprai Società à Agricola s.r.l.	Località Torre di Montefalco 06036 MONTEFALCO PG
50	Col d'Orcia s.r.l. Società Agricola	Via Giuncheti 53020 SANT'ANGELO IN COLLE SI
51	Progetto Agricoltura s.r.l.	Via Gramsci, 140 52025 MONTEVARCHI AR
52	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Lecce	Viale Gallipoli 39 73100 LECCE
53	Institut Agricole Régional	Reg. La Rochére 1/A 11100 AOSTA
54	Sig. Umberto Angelini	Località Renzon 37013 CAPRINO VERONESE VR
55	Donninelli Vivai Piante	Via S. Maria, 39 60020 CASTELFERRETTI AN
56	Agriserv s.r.l.	Via dell'Artigianato, 21 53011 CASTELLINA IN CHIANTI SI
57	Azienda Agricola Vivaistica Piante Mediterranee di Guido Dr. Giuseppe	Via San Nicola 78 73100 LECCE
58	Vitis Rauscedo Società Cooperativa Agricola	Via Richinvelda 45 33095 SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA PN
59	ENOTRIA s.s. di Tempesta e Scotton	Via Campagnole 2 31050 CAVASAGRA DI VEDELAGO TV
60	C.I.V.V. AMPELOS	Via Tebano 45 48018 FAENZA RA
61	ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche	Via dell'Industria, 1 60026 OSIMO STAZIONE AN
62	Provincia di Grosseto - Dip. Attività Produttive, Lavoro e Società - Settore Sviluppo Rurale e Attività Produttive	Via Pietro Micca 39 58100 GROSSETO

SEZIONE VII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni		
Codice	**Denominazione proponente**	**Indirizzo**
63	CRA-ENC Unità di ricerca per le produzioni enologiche dell'Italia centrale	Via Cantina Sperimentale 1 00049 VELLETRI RM
64	CRA-PAV Centro di ricerca per la patologia vegetale	Via C. G. Bertero 22 00156 ROMA
65	DALMONTE GUIDO E VITTORIO s.s. Società Agricola	Via Casse, 1 48013 BRISIGHELLA RA
66	Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia"	Via Cisternino, 281 70010 LOCOROTONDO BA
67	CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo	Via Ceglie, 9 70010 VALENZANO BA
68	Vivai Cooperativi di Padergnone	Via Barbazan, 13 38070 PADERGNONE TN
69	Az. Agr. Vivaistica Viticola Longobardi Antonio	Via Mangia, 29 73020 SERRANO DI CARPIGNANO SALENTINO LE
70	Università degli Studi di Torino - Facoltà di Agraria - Di.Va.P.R.A. Dipartimento di Valorizzazione e Protezione delle Risorse Agroforestali	Via Leonardo da Vinci, 44 10095 GRUGLIASCO TO
71	CNR - IVV Istituto di Virologia Vegetale - Sezione di Bari c/o Dipartimento Protezione Piante e Microbiologia applicata	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
72	ARSIAL - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio	Via R. Lanciani, 38 00162 ROMA
73	Università degli Studi di Foggia Dipartimento di Scienze Agroambientali Chimica e Difesa Vegetale	Via Napoli, 25 71100 FOGGIA
74	C.Ri.V.E.A. - Consorzio per la Ricerca Viticola ed Enologica in Abruzzo	Via S. Giacomo, 1 66010 MIGLIANICO CH
75	Istituto Regionale della Vite e del Vino	Via Libertà, 66 90143 PALERMO
76	Centro Sperimentale Vitivinicolo Regionale "Tenuta Cannona"	Loc. Cannona, 518 15071 CARPENETO AL
77	Consorzio Tutela Gavi	Corte Zerbo, 27 15066 GAVI AL
78	Vivai Cantone di Gandini Ercolano e Domenico	Strada dei Colli Sud 46040 MONZAMBANO MN
79	Università di Verona Dipartimento di Biotecnologie cattedra di viticoltura	Villa Lebrecht - Viale della Pieve, 70 37029 SAN FLORIANO VR
80	Regione Puglia - Assessorato Agricoltura	Lungomare Nazario Sauro, 47 70121 BARI BA
81	Università degli Studi della Tuscia Dipartimento di Produzione Vegetale	Via San Camillo de Lellis 01100 VITERBO VT
82	CRA-VIC Unità di Ricerca per la Viticoltura	Via Romea, 53 52100 AREZZO AR
83	Società Agricola Spiazzi Vivai di Spiazzi Carlo e Gianfranco S.S.	Via Tacconi, 3 37010 PASTRENGO VR
84	Regione Siciliana - Assessorato Risorse Agricole e Alimentari	Viale della Regione Siciliana, 4600 90145 PALERMO
85	Università degli Studi di Palermo Dipartimento Demetra - Colture Arboree	Viale delle Scienze, Edificio 4 90128 PALERMO
86	Associazione Florovivaisti Trentini (A.FLO.VI.T.) Sezione A.V.I.T.	Via Guardini, 73 38100 TRENTO
87	TOS.CO.VIT. Associazione Toscana Costitutori Viticoli	Via Vecchia di Marina, 6 56122 SAN PIERO A GRADO PI
88	Scomat s.c.r.l. - Società Cooperativa per la Valorizzazione dei Prodotti Agricoli	Via De' Serragli, 133 50124 FIRENZE
89	Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali, del Suolo e dell'Ambiente Agroforestale Sezione di "Coltivazioni Arboree" -	Via delle Idee, 30 50019 SESTO FIORENTINO FI
90	Azienda Agricola Vivai Viti Bianchi Carla	Via Aurelia, 297 55041 LIDO DI CAMAIORE LU
91	Azienda Agricola Vivai Signorini Franco	Via di Borra, 3 56043 LORENZANA PI
92	ERSAF Lombardia - Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	Via Pola, 12 20124 MILANO MI
93	Vivai Baldi Stefano	Via Paradosso, 2 48012 BAGNACAVALLO RA

SEZIONE VII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni		
Codice	**Denominazione proponente**	**Indirizzo**
94	Pépinières Guillaume	70700 CHARCENNE - FRANCE
95	Azienda Librandi Antonio & Nicodemo S.p.A.	SS 106 Contrada S. Gennaro 88811 CIRO' MARINA KR
96	Vivai Sommadossi s.s agr.	Via Barbazan, 40/B 38070 PADERGNONE TN
97	Vivai Sommadossi Enzo	Via Barbazan, 34 38070 PADERGNONE TN
98	Consorzio per la Valorizzazione dei Prodotti Ortoflorovivaistici Veronesi	Via Locatelli, 1 37122 VERONA
99	Provincia di Verona - Servizio Agricoltura	Via della Pieve, 64 37029 San Floriano VR
100	Azienda Barone Ricasoli S.p.A.	Loc. Madonna a Brolio 53013 GAIOLE DI CHIANTI SI
101	Burroni Fabio	Via Niccolò da Uzzano, 107 50125 FIRENZE FI
102	Gini vivai	Via Palmiro Togliatti, 41 56040 CENAIA PI
103	Cavit s. c. Trento	Via del Ponte, 31 38123 TRENTO
104	Provincia autonoma di Trento Dipartimento Territorio, Agricoltura, Ambiente e Foreste	Via Romagnosi, 9 - Centro Europa 38100 TRENTO

17A00080

DECRETO 28 dicembre 2016.

Modifiche al decreto 18 aprile 2016 recante OCM Vino - Modalità attuative della misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi».

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e 1234/07 del Consiglio ed in particolare l'art. 45;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10 ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Considerato il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione UE il 1° marzo 2013;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 32072 del 18 aprile 2016, relativo a "OCM Vino – Modalità attuative della misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi»;

Visto il decreto direttoriale n. 43478 del 25 maggio 2016 recante OCM Vino – Misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi» – Invito alla presentazione dei progetti campagna 2016/2017. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del decreto ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016;

Ravvisata la necessità di adempiere alle prescrizioni di cui all'art. 21 del Regolamento di esecuzione (UE) 1150 del 2016 della Commissione, per l'annualità di bilancio europeo 2016/2017;

Acquisita l'intesa della la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel corso della riunione del 10 novembre 2016.

Articolo unico

All'art. 8 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 18 aprile 2016, n. 32072, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

Comma 4-*bis*: Esclusivamente per l'annualità 2016/2017, le attività sono effettuate a decorrere dalla data di stipula del contratto tra il beneficiario e AGEA. Qualora i beneficiari del contributo non richiedano il pagamento anticipato o chiedano l'anticipazione in forma parziale (30% del contributo) le attività sono effettuate entro il 30 agosto 2017; la relazione e la documentazione giustificativa delle attività svolte è presentata all'organismo pagatore AGEA entro il 30 settembre 2017.

Qualora i soggetti chiedano il pagamento in forma integralmente anticipata, previa costituzione di una cauzione pari al 120%, le attività sono effettuate entro il 31 dicembre 2017; la relazione e la documentazione giustificativa delle attività svolte è presentata all'organismo pagatore AGEA entro il 31 gennaio 2018. Le eventuali risorse disponibili possono essere destinate, con specifici provvedimenti delle Autorità competenti, ad un nuovo invito alla presentazione di progetti che definirà termini, modalità operative e procedurali.

Roma, 28 dicembre 2016

Il Ministro: MARTINA

17A00100

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 novembre 2016.

Scioglimento della «Cooperativa PA.SO», in La Spezia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa PA.SO» con sede in La Spezia (codice fiscale n. 00221640113), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Casassa, nato a Lavagna (GE) il 14 novembre 1969 (codice fiscale CSSNDR69S14E488C), domiciliato in Genova, via N. Bacigalupo, n. 4/11.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 novembre 2016

Il direttore generale: MOLETI

17A00083

DECRETO 30 novembre 2016.

Scioglimento della «Gestione e servizi per il territorio società cooperativa in sigla G.S.T.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Gestione e Servizi per il Territorio società cooperativa in sigla G.S.T.» con sede in Roma (codice fiscale n. 06976561008), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Pennavaria, nato a Campofelice di Roccella (PA) il 23 settembre 1955 (codice fiscale PNNGPP55P23B532I), domiciliato in Roma via Calabria, n. 56.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 novembre 2016

Il direttore generale: MOLETI

17A00084

DECRETO 30 novembre 2016.

Scioglimento della «Società cooperativa Sunflower», in Ardea e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile, pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa Sunflower», con sede in Ardea (RM) (codice fiscale 02407710595), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Francesco Scalia, nato a Picinisco (FR) il 6 dicembre 1962 (codice fiscale SCLFNC62T06G591P), domiciliato in Frosinone, via Tommaso Landolfi n. 167.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 novembre 2016

Il direttore generale: MOLETI

17A00085

DECRETO 30 novembre 2016.

Scioglimento della «ARX società cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «ARX Società cooperativa a r.l.» con sede in Roma (codice fiscale 04487121008), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giovanni Gigli, nato a Roma il 25 novembre 1954 (codice fiscale GGLGNN54S25H501Y), e ivi domiciliato in via Conca d'Oro, n. 287.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 novembre 2016

Il direttore generale: MOLETI

17A00086

DECRETO 30 novembre 2016.

Scioglimento della «G2 Open service società cooperativa», in Fiano Romano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «G2 Open Service Società cooperativa» con sede in Fiano Romano (RM) (codice fiscale 11192541008), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Fortunato, nato a Roma il 13 settembre 1974 (codice fiscale FRTLSN74P13H501C), ivi domiciliato in via Giuseppe Andreoli, n. 1.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 novembre 2016

Il direttore generale: MOLETI

17A00087

DECRETO 30 novembre 2016.

Scioglimento della «CP Catering società cooperativa», in Frosinone e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies c.c.» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «CP Catering società cooperativa» con sede in Frosinone (codice fiscale 02637120607), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Stefano Muccifuora, nato a Roma il 5 agosto 1963 (codice fiscale MCCSFN63M05H501I), ivi domiciliato in via Tibullo , n. 10.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 novembre 2016

Il direttore generale: MOLETI

17A00088

DECRETO 30 novembre 2016.

Scioglimento della «Consorzio nazionale per la tutela e la valorizzazione del coniglio italiano», in Villorba e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultane ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio nazionale per la tutela e la valorizzazione del coniglio italiano», con sede in Villorba (Treviso) - (codice fiscale n. 04178820264), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Cortese, nato a Bassano del Grappa (Vicenza) il 12 gennaio 1962 (codice fiscale CRTNTN62A12A703U) ed ivi domiciliato in via Trieste n. 14.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 novembre 2016

Il direttore generale: MOLETI

17A00089

DECRETO 30 novembre 2016.

Scioglimento della «Coccinella Viaggi società cooperativa», in Terni e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coccinella viaggi società cooperativa», con sede in Terni (codice fiscale n. 01365810553), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Paola Jole Spinelli, nata a Perugia il 12 luglio 1981 (codice fiscale SPNPJL81L52G478N) ed ivi domiciliata in via Cartolari n. 25.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 novembre 2016

Il direttore generale: MOLETI

17A00090

DECRETO 30 novembre 2016.

Scioglimento della «Ciesse società cooperativa», in Terni e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ciesse Società cooperativa» con sede in Terni (TR), (codice fiscale n. 01429270554), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Silvestrini, nato a Spoleto (PG) il 30 aprile 1966 (codice fiscale SLV MRC 66D30 I921O) ed ivi domiciliato in via Cacciatori delle Alpi n. 1.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 novembre 2016

Il direttore generale: MOLETI

17A00091

DECRETO 16 dicembre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.I.R.O.M. Consorzio Indipendente Rivenditori Olii Minerali società cooperativa in liquidazione», in Mantova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento dí organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «C.I.R.O.M. Consorzio Indipendente Rivenditori Olii Minerali, società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 31 ottobre 2016, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, pur in presenza di un patrimonio netto positivo pari a € 1.749.856,00, si riscontra un attivo circolante pari a € 23.088.475,00 e una massa debitoria entro l'esercizio pari a € 24.035.625,00;

Vista la nota del 2 dicembre 2016 con la quale Confcooperative ha richiesto l'urgenza per la procedura di liquidazione coatta amministrativa a causa di istanze di fallimento da parte di fornitori;

Considerato che è stato assolto l'obbligo dì cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione, in data 15 dicembre 2016, dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente, in data 15 dicembre 2016, di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.I.R.O.M. Consorzio Indipendente Rivenditori Olii Minerali, società cooperativa in liquidazione», con sede in Mantova (MN) (codice fiscale n. 01290650207) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Silvio Marchini, (codice fiscale MRCSLV76H28B157L) nato a Brescia (BS) il 28 giugno 1976, e domiciliato in Lograto (BS), via Fratelli Rosselli, n. 15.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 dicembre 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A00082

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 29 novembre 2016.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili per il triennio 2016-2018 nell'ambito del personale della carriera prefettizia.

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266», come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105, di «Recepimento dell'accordo sindacale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, riguardante il personale della carriera prefettizia»;

Visto in particolare, l'art. 12, comma 1, del citato decreto 4 aprile 2008, n. 105, che fissa in cinque unità il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale della carriera prefettizia;

Visto l'art. 7, comma 1 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014, il quale ha stabilito che a fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ivi compreso quello dell'art. 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale, di conseguenza il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale della carriera prefettizia è allo stato individuato nel contingente complessivo di quattro unità;

Visto il medesimo art. 12, comma 2, del menzionato decreto 4 aprile 2008, n. 105, il quale prevede che alla ripartizione del predetto contingente complessivo di cinque distacchi (ora quattro come rideterminato ai sensi del decreto-legge n. 90 del 2014), tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, provvede il Ministro per la funzione pubblica (ora Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione), sentite le organizzazioni interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio;

Visto il secondo periodo del richiamato comma 2 dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105, il quale statuisce che la ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali, che ha validità fino alla successiva, tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica (ora Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione) concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale della carriera prefettizia all'Amministrazione, accertate per ciascuna organizzazione sindacale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene operata la ripartizione;

Visto l'art. 15, comma 1, del suddetto decreto 4 aprile 2008, n. 105, il quale prevede che il Ministero dell'interno invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale;

Vista la nota prot. OM 6161/BIS/P-715 del 16 marzo 2016 con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica, «Ai fini di quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 e agli articoli 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105…», i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali riguardanti le organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della carriera prefettizia riferiti al 31 dicembre 2015, evidenziando che «le schede sono state debitamente sottoscritte dal rappresentante sindacale di ciascuna sigla, ad eccezione di quelle riguardanti le organizzazioni sindacali UGL - Intesa funzione pubblica e SI - Sindacato Italiano, le quali, pur regolarmente convocate, non hanno inviato un proprio delegato per la sottoscrizione.»;

Vista la nota del 18 ottobre 2016, protocollo DFP 53899 del Dipartimento della funzione pubblica, con la quale le organizzazioni sindacali del personale della carriera prefettizia, in quanto aventi titolo alla ripartizione dei distacchi nella loro qualità di organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, sono state invitate a formulare eventuali osservazioni sull'ipotesi di ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi;

Vista la nota del 21 ottobre 2014, protocollo n. 70/2016, dell'organizzazione sindacale SNADIP-CISAL, con la quale sono state formulate alcune osservazioni in merito;

Vita la nota del 9 novembre 2016, prot. 58656, con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha rappresentato al Ministero dell'interno che le osservazioni formulate dalla organizzazione sindacale non potevano essere accolte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, con il quale l'on. dott.ssa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014, con il quale all'on. dott.ssa Maria Anna Madia, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014, con il quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «...le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni…», nonché le funzioni riguardanti, tra l'altro, «..l'attuazione…del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,…»;

Decreta:

Art. 1.

Rideterminazione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili, per il triennio 2016-2018, nell'ambito del personale della carriera prefettizia.

Il contingente complessivo di cinque distacchi sindacali previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105, a favore del personale della carriera prefettizia, è rideterminato ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014, nel contingente complessivo di quattro unità.

Art. 2.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili, per il triennio 2016-2018, nell'ambito del personale della carriera prefettizia.

Il contingente rideterminato è ripartito, in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della carriera prefettizia all'Amministrazione ed accertate alla data del 31 dicembre 2015, tra le seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, incluse nel decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 3 agosto 2016 di «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio normativo ed economico 2016-2018 riguardante il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139»:

1) SI.N. PREF.: n. 2 distacco sindacale;

2) SNADIP-CISAL: n. 1 distacco sindacale;

3) AP - Associazione sind. prefettizi: n. 1 distacco sindacale.

Art. 3.

Decorrenza della ripartizione dei distacchi sindacali

La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali di cui all'art. 1 opera, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva ripartizione.

Art. 4.

Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito

Il collocamento in distacco sindacale del personale della carriera prefettizia è consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli, nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 12, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2016

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

17A00097

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 27 dicembre 2016.

Limiti per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni di cui all'articolo 3 del provvedimento n. 18 del 5 agosto 2014, come modificato dal provvedimento n. 43 del 4 marzo 2016. (Provvedimento n. 55).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, recante il codice delle Assicurazioni private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 2009, n. 28, in particolare l'art. 13 rubricato «Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto dell'IVASS;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

Visto il provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, disciplinante il criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito della procedura di risarcimento diretto regolata dall'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto il provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016, recante «Modifiche ed integrazioni al provvedimento IVASS n. 18»;

Considerato che il provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, all'art. 5, comma 1, attribuisce all'IVASS il compito di fissare i limiti per il calcolo delle compensazioni di cui alla gestione CARD-CID;

Considerato che ai sensi del comma 2 del citato art. 5, l'IVASS rende noti i suddetti limiti, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente quello di riferimento, con provvedimento pubblicato sul proprio sito internet;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente provvedimento ha ad oggetto la fissazione, per i sinistri accaduti nell'esercizio 2017, dei limiti per il calcolo dei valori degli incentivi e delle penalizzazioni di cui alla gestione Card-Cid, ai sensi degli articoli 3 e 5 del provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, come modificato dal provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016 (di seguito: provvedimento n. 18).

Art. 2.

Soglie minime dei premi raccolti

1. Le imprese integrano le compensazioni dei pagamenti per i sinistri accaduti nell'esercizio 2017 che avvengono ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006 con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni di cui all'art. 3, comma 2, del provvedimento n. 18 se nel suddetto esercizio contabilizzano premi, al lordo delle cessioni in riassicurazione, in misura superiore a:

a) 5 milioni di euro per la macroclasse «ciclomotori e motocicli»;

b) 40 milioni di euro per la macroclasse «autoveicoli».

2. Entro il 31 maggio 2017, l'IVASS comunica alla stanza di compensazione, distintamente per le macroclassi «ciclomotori e motocicli» e «autoveicoli», l'elenco delle imprese che hanno raggiunto le soglie minime di raccolta premi di cui al comma 1.

Art. 3.

Misura dei percentili

1. I percentili utilizzati per la determinazione dell'importo minimo e di quello massimo dei sinistri da includere nel calcolo sono i seguenti:

a) per la macroclasse «ciclomotori e motocicli» il percentile minimo è il 10° e quello massimo è il 98°;

b) per la macroclasse «autoveicoli» il percentile minimo è il 10° e quello massimo è il 98°.

Art. 4.

Differenziali percentuali massimi tra incentivi e penalizzazioni

1. Per la macroclasse «ciclomotori e motocicli», il valore massimo dei differenziali percentuali tra incentivi e penalizzazioni (delta) è stabilito come segue:

a) variabile «costo medio dei sinistri subiti»: delta pari al 9% sia per i danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate sia per le lesioni al conducente;

b) variabile «dinamica temporale del costo medio dei sinistri subiti»: delta pari al 7%;

c) variabile «velocità di liquidazione dei sinistri subiti»: delta pari al 5%.

2. Per la macroclasse «autoveicoli», il valore massimo dei differenziali percentuali tra incentivi e penalizzazioni (delta), è stabilito come segue:

a) variabile «costo medio dei sinistri subiti»: delta pari al 8% sia per i danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate sia per le lesioni al conducente;

b) variabile «dinamica temporale del costo medio dei sinistri subiti»: delta pari al 6%;

c) variabile «velocità di liquidazione dei sinistri subiti»: delta pari al 4%.

Art. 5.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento, pubblicato sul sito internet dell'IVASS, entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Roma, 27 dicembre 2016

Il consigliere: CESARI

17A00114

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Solifenacina Aurobindo».

Estratto determina n. 1591/2016 del 21 dicembre 2016

Medicinale: SOLIFENACINA AUROBINDO.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l. - Via San Giuseppe, 102 - 21047 Saronno (Varese).

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 044099012 (in base 10) 1B1TG4;

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film

Validità prodotto integro: 2 anni.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: 5 mg di solifenacina succinato

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Lattosio monoidrato;

Amido di mais;

Ipromellosa (5 cp);

Silice coloidale anidra;

Magnesio stearato;

Rivestimento della compressa:

Ipromellosa (6 cp);

Macrogol (PEG 4000);

Titanio diossido (E171);

Talco;

Ferro ossido giallo (E172).

Produzione del principio attivo: Aurobindo Pharma Limited, Unit XI-Survey No. 61-66, IDA - Pydibhimavaram, Ranasthali (Mandal), Srikakulam (District), Andhra Pradesh.India.

Produzione: Aurobindo Pharma Limited - UNIT VII (SEZ) - Special Economic Zone, TSIIC, Plot No.S1 no.411;425;434;435 and 458, Green Industrial Park, Polepally village, Jedcherla Mandal, Mahaboobnagar District, Telangana state - 509302 India.

Confezionamento primario e secondario: Aurobindo Pharma Limited - UNIT VII (SEZ) - Special Economic Zone, TSIIC, Plot No.S1 no.411;425;434;435 and 458, Green Industrial Park, Polepally village, Jedcherla Mandal, Mahaboobnagar District, Telangana state - 509302 India.

Confezionamento secondario:

Depo Pack s.n.c. di Del Deo Silvio e C. - Via Morandi, 28 - 21047 Saronno (Varese) Italia;

Alloga (Italia) s.r.l. - Corso Stati Uniti, 9/A - 35127 Padova - Italia;

APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG. 3000 Malta.

Controllo dei lotti:

Zeta Analytical Limited - Colonial Way, Unit 3, Watford, Hertfordshire, WD24 4YR WD24 4YR Regno Unito;

MCS Laboratories Limited - Whitecross road, Tideswell, Buxton SK17 8NY Regno Unito;

ACE Laboratories Limited- 3rd Floor, Carvendish house, 369 burnt oak broad way, egdeware - HA8 5AW Regno Unito;

Kennet Bioservices Limited, 6 Kingsdown orchard, Hyde road, Swindon, Wiltshire- SN2 7RR Regno Unito;

APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG. 3000 Malta.

Rilascio dei lotti:

Milpharm Limited Ares Block, Odyssey Business Park, West End Road, Ruislip HA4 6QD - Regno Unito APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG. 3000 Malta.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento sintomatico dell'incontinenza da urgenza e/o aumento della frequenza urinaria e dell'urgenza che si possono verificare in pazienti con sindrome della vescica iperattiva.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Solifenacina Aurobindo è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A00075

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tibolone Mithra».

Estratto determina n. 1592/2016 del 21 dicembre 2016

Medicinale: TIBOLONE MITHRA.

Titolare AIC:

Mithra Pharmaceuticals S.A

5, rue Saint-Georges

4000 Liege

Belgio

Confezione:

«2,5 mg compresse» 1×28 compresse in blister PVC-AL;

AIC n. 044173019 (in base 10) 1B41QV (in base 32);

Confezione:

«2,5 mg compresse» 1×30 compresse in blister PVC-AL;

AIC n. 044173021 (in base 10) 1B41QX (in base 32);

Confezione:

«2,5 mg compresse» 3×28 compresse in blister PVC-AL;

AIC n. 044173033 (in base 10) 1B41R9 (in base 32);

Confezione:

«2,5 mg compresse» 3×30 compresse in blister PVC-AL;

AIC n. 044173045 (in base 10) 1B41RP (in base 32);

Confezione:

«2,5 mg compresse» 6×28 compresse in blister PVC-AL;

AIC n. 044173058 (in base 10) 1B41S2 (in base 32);

Confezione:

«2,5 mg compresse» 6×30 compresse in blister PVC-AL;

AIC n. 044173060 (in base 10) 1B41S4 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Validità prodotto integro: 2 anni

Composizione: ogni compressa contiene:

Principio attivo: 2,5 mg di tibolone.

Eccipienti: Tibolone Mithra contiene:

- lattosio monoidrato;
- mannitolo;
- amido di patate;
- magnesio stearato;
- ascorbil palmitato.

Produttori del principio attivo:

Aspen OSS BV, Kloosterstraat 6 Oss, 5349 AB, Paesi Bassi

Aspen OSS BV, Veersemeer 4 Oss, 5347 JN, Paesi Bassi

Produttore del prodotto finito: produzione, confezionamento, controllo di qualità, rilascio dei lotti: Cenexi, 17, rue de Pontoise, OSNY 95520 Francia.

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento dei sintomi da carenza di estrogeni nelle donne in post-menopausa, in menopausa da più di un anno.

Prevenzione dell'osteoporosi in donne in post-menopausa ad alto rischio di sviluppare future fratture, che presentano intolleranze o controindicazioni ad altri medicinali autorizzati per la prevenzione dell'osteoporosi.

Per tutte le donne, la decisione di prescrivere Tibolone Mithra deve essere basata su una valutazione dei rischi individuali complessivi della paziente, in particolare nelle donne di età superiore a 60 anni si deve tenere in considerazione il rischio di ictus.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TIBOLONE MITHRA è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A00076

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atosiban Pharmidea».

Estratto determina n. 1590/2016 del 21 dicembre 2016

Medicinale: ATOSIBAN PHARMIDEA.

Titolare A.I.C.: Pharmidea SIA - Rupnicu street 4, Olaine, LV-2114, Lettonia.

Confezione:

«6,75 mg/0,9 ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 043675014 (in base 10) 19NVD6;

Confezione:

«37,5 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 043675026 (in base 10) 19NVDL.

Forma farmaceutica: Soluzione iniettabile (preparazione iniettabile).

Concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro:

DOS 01:

30 mesi.

Una volta aperto il flaconcino, il medicinale deve essere usato immediatamente.

DOS 02:

30 mesi.

La stabilità chimica e fisica durante l'uso è stata dimostrata per 24 ore a 25°C.

Da un punto di vista microbiologico, il medicinale deve essere usato immediatamente. Se non usato immediatamente, i tempi di conservazione in uso e le condizioni prima dell'uso sono responsabilità dell'utilizzatore e di norma non devono superare le 24 ore a 2°C -8°C, salvo che la ricostituzione/diluizione si stata effettuata in condzioni asettiche controllate e validate.

Composizione:

Principio attivo:

Ogni flaconcino da 0,9 ml di soluzione contiene 6,75 mg di atosiban (sotto forma di acetato).

Ogni flaconcino da 5 ml di soluzione contiene 37,5 mg di atosiban (sotto forma di acetato).

Eccipienti:

Mannitolo;

Acido cloridrico (per l'aggiustamento del *pH)*;

Acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione principio attivo:

Bachem AG. Hauptstrasse 144, CH-4416 Bubendorf, Svizzera.

Assia Chemical Industries Ltd. Teva-Tech Site Neot-Hovav Eco-Industrial Park, Emek Sara, Be'er Sheva, 8412316, Israele.

Produzione, controllo di qualità, confezionamento primario e secondario, rilascio dei lotti: SIA Pharmidea - Rupnicu street 4, Olaine, LV-2114, Lettonia.

Indicazioni terapeutiche.

Atosiban PharmIdea è indicato per ritardare la nascita prematura imminente in pazienti adulte in stato di gravidanza con:

contrazioni uterine regolari della durata minima di 30 secondi ad una frequenza di > 4 ogni 30 minuti;

dilatazione cervicale da 1 a 3 cm (0-3 per nullipare) e scomparsa del collo uterino di > 50%;

età gestazionale da 24 a 33 settimane complete;

frequenza cardiaca normale del feto.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Atosiban Pharmidea è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile *OSP)*.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A00077

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Siler»

Estratto determina AMM/PPA n. 2125 del 20 dicembre 2016

Autorizzazione del trasferimento di titolarità dell'A.I.C.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale: SILER.

Confezioni e numeri A.I.C.:

044358012 - «25 mg film orodispersibile» 2 film orodispersibili in bustina AL/PET;

044358024 - «25 mg film orodispersibile» 4 film orodispersibili in bustina AL/PET;

044358036 - «25 mg film orodispersibile» 8 film orodispersibili in bustina AL/PET;

044358048 - «25 mg film orodispersibile» 12 film orodispersibili in bustina AL/PET;

044358051 - «50 mg film orodispersibile» 2 film orodispersibili in bustina AL/PET;

044358063 - «50 mg film orodispersibile» 4 film orodispersibili in bustina AL/PET;

044358075 - «50 mg film orodispersibile» 8 film orodispersibili in bustina AL/PET;

044358087 - «50 mg film orodispersibile» 12 film orodispersibili in bustina AL/PET;

044358099 - «75 mg film orodispersibile» 2 film orodispersibili in bustina AL/PET;

044358101 - «75 mg film orodispersibile» 4 film orodispersibili in bustina AL/PET;

044358113 - «75 mg film orodispersibile» 8 film orodispersibili in bustina AL/PET;

044358125 - «75 mg film orodispersibile» 12 film orodispersibili in bustina AL/PET;

044358137 - «100 mg film orodispersibile» 2 film orodispersibili in bustina AL/PET;

044358149 - «100 mg film orodispersibile» 4 film orodisperbili in bustina AL/PET;

044358152 - «100 mg film orodispersibile» 8 film orodisperbili in bustina AL/PET;

044358164 - «100 mg film orodispersibile» 12 film orodisperbili in bustina AL/PET,

intestata alla società: Issa Farmaceutici Italia S.r.l., via Martiri di Cefalonia n. 2, 26900 - Lodi (LO). Codice fiscale n. 10616310156,

è ora trasferita alla società: Sofar S.p.A., via Firenze n. 40, 20060 - Trezzano Rosa Milano (MI). Codice fiscale n. 03428610152.

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto ed al Foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A00092

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Immutrex»

Estratto determina AMM/PPA n. 2126 del 20 dicembre 2016

Autorizzazione del trasferimento di titolarità dell'A.I.C.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale: IMMUTREX.

Confezioni e numeri A.I.C.:

044149019 - «2,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 2,5 mg/0,33 ml con tampone imbevuto con alcol;

044149021 - «2,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 2,5 mg/0,33 ml con tampone imbevuto con alcol;

044149033 - «7,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 7,5 mg/0,30 ml con tampone imbevuto con alcol;

044149045 - «7,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 7,5 mg/0,30 ml con tampone imbevuto con alcol;

044149058 - «10 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 10 mg/0,40 ml con tampone imbevuto con alcol;

044149060 - «10 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 10 mg/0,40 ml con tampone imbevuto con alcol;

044149072 - «12,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 12,5 mg/0,31 ml con tampone imbevuto con alcol;

044149084 - «12,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 12,5 mg/0,31 ml con tampone imbevuto con alcol;

044149096 - «15 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 15 mg/0,38 ml con tampone imbevuto con alcol;

044149108 - «15 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 15 mg/0,38 ml con tampone imbevuto con alcol;

044149110 - «17,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 17,5 mg/0,44 ml con tampone imbevuto con alcol;

044149122 - «17,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 17,5 mg/0,44 ml con tampone imbevuto con alcol;

044149134 - «20 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 20 mg/0,50 ml con tampone imbevuto con alcol;

044149146 - «20 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 20 mg/0,50 ml con tampone imbevuto con alcol;

044149159 - «22,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 22,5 mg/0,56 ml con tampone imbevuto con alcol;

044149161 - «22,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 22,5 mg/0,56 ml con tampone imbevuto con alcol;

044149173 - «25 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 25 mg/0,63 ml con tampone imbevuto con alcol;

044149185 - «25 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 25 mg/0,63 ml con tampone imbevuto con alcol;

044149197 - «27,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 27,5 mg/0,69 ml con tampone imbevuto con alcol;

044149209 - «27,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 27,5 mg/0,69 ml con tampone imbevuto con alcol;

044149211 - «30 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 30 mg/0,75 ml con tampone imbevuto con alcol;

044149223 - «30 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 30 mg/0,75 ml con tampone imbevuto con alcol,

intestata alla società: Sigillata Limited Suite 23 Park Royal House 23 Park Royal Road NW 107JH - London-Gran Bretagna, Regno Unito (UK),

è ora trasferita alla società: Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l. via Serbelloni Gabrio n. 4, 20122 - Milano (MI). Codice fiscale n. 03859880969.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto ed al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A00093

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cleviprex».

Estratto determina AMM/PPA n. 2127 del 20 dicembre 2016

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale CLEVIPREX.

Confezioni:

A.I.C. n. 041759010 - «0,5 mg/ml emulsione iniettabile» 10×50 ml flaconcino in vetro monouso;

A.I.C. n. 041759022 - «0,5 mg/ml emulsione iniettabile» 10×100 ml flaconcino in vetro monouso,

fino ad ora intestata alla società The Medicines Company UK Ltd - 115L Milton Park - OX14 4SA - Abingdon - Oxfordshire - Regno Unito (UK), è trasferita alla società Chiesi farmaceutici S.p.a., via Palermo n. 26/A - 43122 Parma - codice fiscale n. 01513360345.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto ed al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A00094

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano rilasciata alla società Toscana Gas Tecnici S.r.l., in Empoli.

Con il provvedimento n. aG - 51/2016 del 14 dicembre 2016 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di GAS MEDICINALI dell'officina farmaceutica sita in Empoli (Firenze) via G.B. Vico n. 27, rilasciata alla società «Toscana gas tecnici S.r.l.».

17A00095

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxaliplatino Strides Arcolab International».

Estratto determina n. 1589/2016 del 21 dicembre 2016

Medicinale: OXALIPLATINO STRIDES ARCOLAB INTERNATIONAL.

Titolare A.I.C.: Strides Arcolab International LTD. Unit 4, Metro Centre, Tolpits Lane, Watford, Hertfordshire WD 189SS - Regno Unito.

Confezione: «5 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 043321013 (in base 10) 19B1PP (in base 32);

confezione: «5 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 043321025 (in base 10) 19B1Q1 (in base 32);

confezione: «5 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 40 ml - A.I.C. n. 043321037 (in base 10) 19B1QF (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Composizione: ogni concentrato per soluzione per infusione contiene:

principio attivo:

1 ml di concentrato per soluzione per infusione contiene 5 mg di oxaliplatino;

10 ml di concentrato per soluzione per infusione contengono 50 mg di oxaliplatino;

20 ml di concentrato per soluzione per infusione contengono 100 mg di oxaliplatino;

40 ml di concentrato per soluzione per infusione contengono 200 mg di oxaliplatino;

eccipienti: acqua per soluzioni iniettabili.

Produzione del principio attivo: Aptuit Laurus Pvt. Limited, Plot n. DS1, ICICI Knowledge Park, Turkapally, Shameerpet (MD), Ranga Reddy (Dt), Hyderabad, 500078, India.

Produzione del prodotto finito: Onco Therapies Limited - Plot N° 284/B Part, Bommasandra - Jigani Link Road (BJLR), industrial Area, Anekal Taluk, Bangalore - 560 105 - India.

Rilascio lotti: Strides Arcolab Polska Sp z o o - 10, Daniszewska Str, 03 - 230, Warsaw, Polonia.

Controllo lotti: Exova, Lochend Industrial Estate, Newbridge, Midlothian, EH28 8PL, Regno Unito.

Indicazioni terapeutiche: Oxaliplatino in combinazione con 5-fluorouracile (5FU) e con acido folinico (FA) è indicato nel:

trattamento adiuvante del carcinoma del colon di stadio III (stadio C secondo Duke) dopo completa resezione del tumore primitivo;

trattamento del carcinoma colorettale metastatico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Oxaliplatino Strides Arcolab International» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A00096

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Corti Arscolloid».

Con la determinazione n. aRM - 255/2016 - 143 del 7 dicembre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Laboratorio Farmaceutico Sit Specialità Igienico Terapeutiche S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Specialità medicinale: CORTI ARSCOLLOID.

Confezione: n. 022296077.

Descrizione: «gengivario» flacone 10 g

Confezione: n. 022296091.

Descrizione: «colluttorio» flacone 20 g.

Confezione: n. 022296115.

Descrizione: «concentrato» flacone 10 g.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A00115

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cisplatino Mylan».

Con la determinazione n. aRM - 256/2016 - 2322 del 7 dicembre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della «Mylan S.p.A.», l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: CISPLATINO MYLAN;

confezione: 040847016;

descrizione: «1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino vetro da 100 ml;

confezione: 040847028;

descrizione: «1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino vetro da 50 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A00116

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Doxorubicina Mylan».

Con la determinazione n. aRM - 257/2016 - 2322 del 7 dicembre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della «Mylan S.p.A.», l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: DOXORUBICINA MYLAN;

confezione: 040482010;

descrizione: «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino vetro da 10 mg/5 ml;

confezione: 040482022;

descrizione: «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino vetro da 20 mg/10 ml;

confezione: 040482034;

descrizione: «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino vetro da 50 mg/25 ml;

confezione: 040482046;

descrizione: «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino vetro da 200 mg/100 ml;

confezione: 040482059;

descrizione: «2 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino vetro da 10 mg;

confezione: 040482061;

descrizione: «2 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino vetro da 50 mg.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A00117

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brimonidina Bausch & Lomb».

Con la determinazione n. aRM - 258/2016 - 1499 del 7 dicembre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della «Bausch & Lomb-IOM S.p.A.», l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: BRIMONIDINA BAUSCH & LOMB;

confezione: 039652019;

descrizione: «2 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone contagocce ldpe da 5 ml;

confezione: 039652021;

descrizione: «2 mg/ml collirio, soluzione» 3 flaconi contagocce ldpe da 5 ml;

confezione: 039652033;

descrizione: «2 mg/ml collirio, soluzione» 6 flaconi contagocce ldpe da 5 ml;

confezione: 039652045;

descrizione: «2 mg/ml collirio, soluzione» 3 flaconi contagocce ldpe da 10 ml;

confezione: 039652058;

descrizione: «2 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone contagocce ldpe da 10 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A00118

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Givair».

Con la determinazione n. aRM - 259/2016 - 7211 del 12 dicembre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della «Epifarma S.r.l.», l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: GIVAIR;

confezione: 035150010;

descrizione: «1 mg/ml soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A00119

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Deniselle».

Con la determinazione n. aRM - 261/2016 - 813 del 12 dicembre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: DENISELLE;

Confezione: A.I.C. n. 040364010;

Descrizione: «150 microgrammi + 20 microgrammi compresse» 1×21 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

Confezione: A.I.C. n. 040364022;

Descrizione: «150 microgrammi + 20 microgrammi compresse» 3×21 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

Confezione: A.I.C. n. 040364034;

Descrizione: «150 microgrammi + 20 microgrammi compresse» 6×21 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

Confezione: A.I.C. n. 040364046;

Descrizione: «150 microgrammi + 30 microgrammi compresse» 1×21 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

Confezione: A.I.C. n. 040364059;

Descrizione: «150 microgrammi + 30 microgrammi compresse» 3×21 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

Confezione: A.I.C. n. 040364061;

Descrizione: «150 microgrammi + 30 microgrammi compresse» 6×21 compresse in blister PVC-PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A00121

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERMO

Nomina del Conservatore del registro delle imprese

La Camera di commercio, industria, artigianato a agricoltura di Fermo, con deliberazione di giunta n. 176 del 20 dicembre 2016, ha prorogato al segretario generale facente funzione dott. Domenico Tidei la nomina a Conservatore del registro delle imprese ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

17A00078

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Presentazione di lettere credenziali

Il 15 dicembre 2016 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. sig.ra Asmahan Abdulhameed Al-Toqi, ambasciatore della Repubblica dello Yemen, S.E. sig. Luis Carlos Antonio Iberico Núñez, ambasciatore della Repubblica del Perù, S.E. sig. Murat Salim Esenli, ambasciatore della Repubblica di Turchia, S.E. sig. Antonio De Aguiar Patriota, ambasciatore della Repubblica Federativa del Brasile e S.E. sig. Alma Lama, ambasciatore della Repubblica del Kosovo, i quali gli hanno presentato le Lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

17A00079

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante: «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016».

Il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante: «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 264 dell'11 novembre 2016, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2 della legge 15 dicembre 2016, n. 229, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.». Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, «restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 205 del 2016.».

17A00162

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante: "Proroga e definizione di termini.". (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 304 del 30 dicembre 2016).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 19, prima colonna, all'art. 13, comma 4, dove è scritto: "…del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con *mortificazioni*, dalla legge…", leggasi: "…del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con *modificazioni*, dalla legge…".

17A00234

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-08) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.